


LCT S.p.A.

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO – D.LGS. 231/2001

Parte Speciale

REV. 04 – 12.07.2023

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 1 di 321

INDICE

Introduzione	10
1. ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE	12
1.1. Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe	12
1.2. Il sistema dei poteri e delle deleghe	14
2. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE	15
3. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18
3.1. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio	18
3.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001	24
3.2.1. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 289-bis c.p.p.)	24
3.2.2. Peculato (Art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio)	24
3.2.3. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316 bis c.p.)	25
3.2.4. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	26
3.2.5. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640, comma 2, numero 1, c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	28
3.2.6. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis)	28
3.2.7. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640 ter c.p.)	29
3.2.8. Concussione (Art. 317 c.p.)	29
3.2.9. Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	30
3.2.10. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	33
3.2.11. Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	34
3.2.12. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	34
3.2.13. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	35
3.2.14. Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio)	37
3.2.15. Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p. inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)	37
3.2.16. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)	37
3.2.17. Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	39
3.3. Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione	40
3.3.1. Linee Guida Anticorruzione di LCT S.p.A. su omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità	42
3.4. Reati presupposto verificabili	44
3.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte	45
3.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali	46
4. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	52
4.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati	52
4.1.1. Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati	52
4.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001	53



4.2.1.	Falsità in documenti informatici (art. 491 <i>bis</i> c.p.).....	53
4.2.2.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p.).....	54
4.2.3.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> c.p.).....	56
4.2.4.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> c.p.).....	57
4.2.5.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quater</i> c.p.).....	58
4.2.6.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quinquies</i> c.p.).....	59
4.2.7.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p.).....	60
4.2.8.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p.).....	61
4.2.9.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> c.p.).....	61
4.2.10.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinquies</i> c.p.).....	62
4.2.11.	Frode informatica (art. 640 <i>ter</i> c.p.).....	63
4.2.12.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 <i>quinquies</i> c.p.).....	63
4.2.13.	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)	64
4.3.	Le attività sensibili relative ai reati informatici.....	65
4.4.	Reati presupposto verificabili.....	66
4.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	67
4.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali.....	69
4.7.	Codice Etico e Principi di comportamento.....	73
4.7.1.	Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili.....	74
4.8.	Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	79
4.9.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	80
5.	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	81
5.1.	Introduzione e funzione sezione dei reati di criminalità organizzata.....	81
5.1.1.	Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata.....	82
5.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001.....	82
5.2.1.	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.).....	83
5.2.2.	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 <i>bis</i> c.p.).....	84
5.2.3.	Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs 21 del 1 marzo 2018).....	85
5.2.4.	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 <i>ter</i> c.p.).....	86
5.2.5.	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).....	86
5.2.6.	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990).....	86
5.2.7.	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art. (art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91).....	87
5.2.8.	Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) n.5 c.p.p.).....	88
5.3.	Attività sensibili relativi ai reati di criminalità organizzata.....	88
5.4.	Reati presupposto verificabili.....	89
5.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	90
5.6.	Sistema di controllo.....	92
6.	REATI DI FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI DI BOLLO.....	92



6.1.	Introduzione e funzione della sezione dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.	92
6.1.1.	Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.	93
6.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001	93
6.2.1.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	94
6.2.2.	Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)	95
6.2.3.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	95
6.2.4.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	95
6.2.5.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	96
6.2.6.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	96
6.2.7.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	97
6.2.8.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	97
6.2.9.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	98
6.2.10.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	98
6.3.	Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	98
6.4.	Reati presupposto verificabili	99
6.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte	99
6.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	101
6.7.	Codice Etico e Principi di comportamento	102
6.8.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	104
7.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	104
7.1.	Introduzione e funzione della sezione dei reati contro l'industria ed il commercio	105
7.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001	105
7.2.1.	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	106
7.2.2.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	107
7.2.3.	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	108
7.2.4.	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	109
7.2.5.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	110
7.2.6.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	110
7.2.7.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	112
7.2.8.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater. c.p.)	113
7.3.	Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio	113
7.4.	Reati presupposto verificabili	114
7.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte	114
7.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	115
7.7.	Codice Etico e Principi di comportamento	116
7.8.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	117
8.	REATI SOCIETARI	118
8.1.	Introduzione e funzione della sezione dedicata ai reati societari	118
8.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001	118
8.2.1.	False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c.)	119
8.2.2.	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	120
8.2.3.	Impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010)	121
8.2.4.	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	122

8.2.5.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).....	122
8.2.6.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 123	
8.2.7.	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	123
8.2.8.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.).....	124
8.2.9.	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	124
8.2.10.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	125
8.2.11.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	125
8.2.12.	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n3 del 9 gennaio 2019)	126
8.2.13.	Pene accessorie	127
8.2.14.	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	127
8.2.15.	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	127
8.2.16.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	128
8.3.	Le attività sensibili relative ai reati societari.....	128
8.4.	Reati presupposto verificabili	129
8.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	130
8.6.	Sistema di Controllo e procedure interne aziendali	130
8.7.	Codice Etico e Principi di comportamento	134
8.8.	Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	135

9. REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE

DEMOCRATICO.....136

9.1.	Introduzione e funzione della sezione di reati aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.....	136
9.1.1.	Criteri per la definizione di reati aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico	136
9.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001	136
9.2.1.	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	137
9.2.2.	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270 <i>bis</i> c.p.)	137
9.2.3.	Assistenza agli associati (art. 270 <i>ter</i> c.p.)	138
9.2.4.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 <i>quater</i> c.p.)	138
9.2.5.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 <i>quater</i> 1 c.p.)	139
9.2.6.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 <i>quinquies</i> c.p.).....	139
9.2.7.	Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 <i>sexies</i> c.p.)	139
9.2.8.	Attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.).....	140
9.2.9.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 <i>bis</i> c.p.).....	140
9.2.10.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289 <i>bis</i> c.p.)	141
9.2.11.	Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.) 141	
9.2.12.	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)	142
9.2.13.	Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)	142
9.2.14.	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt. 1 e 2 Legge 342 del 10 maggio 1976).....	142
9.2.15.	Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (art. 3 Legge 422 del 28 dicembre 1989).....	143
9.2.16.	Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. n. 625/1979)	143
9.2.17.	Delitti con finalità di terrorismo o everzione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.....	144

9.2.18. Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999.....	145
9.3. Le attività sensibili relative ai reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	147
9.4. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	147
9.5. Sistema di controllo.....	148
9.6. Codice etico e Principi di comportamento.....	148
9.7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	150

10. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, CONTRO LA VITA E

L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE..... 151

10.1. Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.....	151
10.1.1. Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.....	151
10.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001.....	151
10.2.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p.....	152
10.2.2. Prostituzione minorile – art. 600 <i>bis</i> c.p.....	153
10.2.3. Pornografia minorile – art. 600 <i>ter</i> c.p.....	153
10.2.4. Detenzione materiale pornografico – art. 600 <i>quater</i> c.p.....	154
10.2.5. Pornografia virtuale – art. 600 <i>quater</i> 1 c.p.....	154
10.2.6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 <i>quinquies</i> c.p.....	154
10.2.7. Tratta di persone – art. 601 c.p.....	155
10.2.8. Traffico di organi prelevati da persona vivente - art. 601 <i>bis</i> c.p.....	155
10.2.9. Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c.p.....	156
10.2.10. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 <i>bis</i> c.p.....	156
10.2.11. Adescamento di minorenni – art. 609 <i>undecies</i> c.p.....	157
10.2.12. Razzismo e xenofobia – art. 25 <i>terdecies</i> d.lgs. 231/2001.....	158
10.3. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale.....	159
10.4. Reati presupposto verificabili.....	159
10.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	160
10.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali.....	160
10.7. Codice Etico e Principi di comportamento.....	160
10.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	162

11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE..... 163

11.1. Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.....	163
11.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001.....	167
11.2.1. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.).....	172
11.2.2. Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).....	173
11.2.3. Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse.....	175
11.3. Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	175
11.4. Reati presupposto verificabili.....	176
11.5. Sistemi di controllo e procedure interne aziendali.....	177
11.7. Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	182
11.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	182

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA..... 183

12.1.	Introduzione e funzione della sezione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	183
12.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.231/2001	184
12.2.1.	Ricettazione – art. 648 c.p.	184
12.2.2.	Riciclaggio – art. 648 <i>bis</i> c.p.	185
12.2.3.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 <i>ter</i> c.p.	185
12.2.4.	Autoriciclaggio - art. 648 <i>ter</i> 1 c.p.	188
12.3.	Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	188
12.4.	Reati presupposto verificabili	189
12.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte	189
12.6.	Sistemi di controllo, procedure e condotte da adottare	190
12.6.1.	Acquisto di beni e servizi	191
12.6.2.	Consulenza e prestazioni professionali	194
12.6.3.	Flussi finanziari e rapporti con le banche	196
12.7.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	197

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI. 198

13.1.	Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	198
13.1.1.	Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 199	
13.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001	200
13.2.1.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter c.p., modificato da D.Lgs. n. 184 dell’8 novembre 2021)	201
13.2.2.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell’8 novembre 2021)	202
13.2.3.	Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell’8 novembre 2021) .	204
13.3.	Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 205	
13.4.	Reati presupposto verificabili	205
13.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte	206
13.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	206
13.7.	Codice etico e principi generali di comportamento	207
13.8.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	208

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....209

14.1.	Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.....	210
14.2.	Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.....	210
14.3.	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001	211
14.3.1.	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	211
14.4.	Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	211
14.5.	Reati presupposto verificabili	212
14.6.	Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	212
14.7.	Sistema di Controllo e Procedure interne aziendali	214
14.8.	Codice Etico e principi di comportamento	214
14.9.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	215



15. REATI TRANSNAZIONALI	217
15.1. Introduzione e funzione della sezione dedicata ai reati transnazionali	217
15.1.1. Criteri per la definizione di reato transnazionale	217
15.2. Le fattispecie di reato richiamate dalla legge n.146/2006	218
15.2.1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 <i>bis</i> , 3 <i>ter</i> e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	219
15.2.2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.....	220
15.2.3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).....	221
15.2.4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....	222
15.2.5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	222
15.2.6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....	222
15.2.7. Associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bis</i> c.p.)	223
15.2.8. Operazioni sotto copertura (Art. 9 comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019).....	224
15.3. Le attività sensibili relative ai reati transnazionali.....	225
15.4. Reati presupposto configurabili.....	226
15.5. Organi e funzioni coinvolte.....	226
15.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali.....	226
15.7. Codice Etico e Principi di comportamento	227
15.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	228
16. REATI AMBIENTALI	229
16.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati ambientali	229
16.1.1. Criteri per la definizione dei reati ambientali.....	229
16.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001	230
16.2.1. Inquinamento ambientale - art 452 <i>bis</i> c.p.	231
16.2.2. Disastro ambientale – art 452 <i>quater</i> c.p.....	231
16.2.3. Delitti colposi contro l'ambiente - art 452 <i>quinquies</i> c.p.	232
16.2.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art 452 <i>sexies</i> c.p.....	232
16.2.5. Circostanze aggravanti – art. 452 <i>octies</i> c.p.	232
16.2.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 727 <i>bis</i> c.p.....	233
16.2.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto art. 733 <i>bis</i> c.p. 234	
16.2.8. Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche artt. 1, 2, 3 <i>bis</i> e 6 L. n. 150/1992 234	
16.2.9. Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali art. 137 D. Lgs. n. 152/2006	239
16.2.10. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 D. Lgs. 152/2006	242
16.2.11. Bonifica dei siti - art. 257 D. Lgs. 152/2006	244
16.2.12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Introduzione del modello unico di dichiarazione ambientale (DPCM del 24 dicembre 2018).....	245
16.2.13. Traffico illecito di rifiuti art. 259 D. Lgs. 152/2006.....	246
16.2.14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 260 D. Lgs. n. 152/2006	247
16.2.15. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260 <i>bis</i> D. Lgs. n. 152/2006 - Nota su cessazione SISTRI Art. 6 del D.Lgs. 135 del 14 dicembre 2018 e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con legge n.12 del 11 febbraio 2019.	248
16.2.16. Sanzioni per superamento valori limite di emissione - Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006.....	251
16.2.17. Inquinamento doloso provocato da navi art. 8 D. Lgs. n. 202/2007	252




16.2.18.	Inquinamento colposo provocato da navi art. 9 D. Lgs. n. 202/2007.....	252
16.2.19.	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art. 3 Legge n. 549/1993 ...	253
16.3.	Le attività sensibili relative ai reati ambientali	255
16.4.	Reati presupposto verificabili	256
16.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	257
16.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	258
16.7.	Codice Etico e Principi di comportamento	259
16.8.	Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.....	260
16.9.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	261

17. REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.....262

17.1.	Introduzione e funzione della sezione dei reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno	262
17.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001	263
17.2.1.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 bis del D. Lgs. 286/98)	263
17.2.2.	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, comma 1,1-bis,1 ter,1-quater del D.Lgs. 286/98)	264
17.2.3.	Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12 ter del D.Lgs. 286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018 e aggiornata per l'anno 2019 con decreto del 22 febbraio 2019	265
17.3.	Le attività sensibili relative ai reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.....	266
17.4.	Reati presupposto verificabili	266
17.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	267
17.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	267
17.7.	Codice etico e principi di comportamento	268
17.8.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	269
18.	REATI TRIBUTARI.....	269
18.1.	Introduzione e funzione della sezione dei reati tributari	270
18.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001	270
18.2.1.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistente (art. 2 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	272
18.2.2.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	273
18.2.3.	Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	274
18.2.4.	Omessa dichiarazione (Art.5 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	275
18.2.5.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019).....	276
18.2.6.	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	277
18.2.7.	Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 introdotto da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020)	277
18.2.8.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs 74/2000)	278
18.2.9.	Casi particolari di confisca (Art.12-ter aggiunto dall' art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	279
18.3.	Le attività sensibili relative ai reati tributari	280
18.4.	Reati presupposto verificabili	280
18.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte.....	281



18.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	282
18.7.	Codice Etico e Principi di comportamento	283
18.8.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	284
19.	REATI DI CONTRABBANDO	285
19.1.	Introduzione e funzione della parte speciale del reato di contrabbando	285
19.2.	Criteri per la definizione di reato di contrabbando (Art. 34 Testo Unico Doganale)	286
19.3.	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001	287
19.4.	Testo unico della legge doganale e depenalizzazione D. Lgs. 15 gennaio, n. 8	288
19.4.1.	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)	290
19.4.2.	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)	291
19.4.3.	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)	292
19.4.4.	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)	294
19.4.5.	Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)	296
19.4.6.	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)	299
19.4.7.	Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)	301
19.4.8.	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)	302
19.4.9.	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)	303
19.4.10.	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)	303
19.4.11.	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 bis)	304
19.4.12.	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 ter)	304
19.4.13.	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater)	305
19.4.14.	Altri casi di contrabbando (Art. 292)	306
19.4.15.	Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295)	307
19.5.	Le attività sensibili relative ai reati di contrabbando	307
19.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	308
19.7.	Organi e funzioni aziendali coinvolte	308
19.8.	Principi e regole di comportamento	310
19.9.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	311
20.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	312
20.1.	Introduzione e funzione della sezione delitti contro il patrimonio culturale	312
20.2.	Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001	313
20.2.1.	Furto di beni culturali – art. 518 bis c.p.	314
20.2.2.	Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518 ter c.p.	314
20.2.3.	Ricettazione di beni culturali – art. 518 quater c.p.	314
20.2.4.	Impiego di beni culturali provenienti da delitto – art. 518 quinquies c.p.	315
20.2.5.	Riciclaggio di beni culturali – art. 518 sexies c.p.	315
20.2.6.	Autoriciclaggio di beni culturali – art. 518 septies c.p.	315
20.2.7.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – articolo 518 octies c.p.	316
20.2.8.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali – art. 518 nonies c.p.	316
20.2.9.	Importazione illecita di beni culturali – art. 518 decies	317
20.2.10.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali – art. 518 undecies c.p.	317
20.2.11.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518 duodecies c.p.	318
20.2.12.	Contraffazione di opere d'arte – art. 518 quaterdecies c.p.	318
20.3.	Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale	319
20.4.	Reati presupposto verificabili	319
20.5.	Organi e funzioni aziendali coinvolte	319
20.6.	Sistema di controllo e procedure interne aziendali	321

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 10 di 321

20.7. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	321
---	-----


Introduzione

L’adozione del Modello, quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all’interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza, si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall’ordinamento giuridico.

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, gli illeciti che sono oggetto della presente Sezione. Gli altri reati previsti dal D.Lgs.231/2001 non sono stati analizzati poiché dall’attività di mappatura delle aree aziendali non è risultato rilevante il rischio di commissione degli stessi in LCT S.p.A.

La presente Parte Speciale, che costituisce necessaria integrazione della Parte Generale, è costituita da una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta;
- ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reato risultate a rischio di commissione nella realtà aziendale;
- alle possibili modalità attuative degli illeciti nell’ambito societario;
- ai correlati standard di controllo e ai Procedure di comportamento volti ad evitare la commissione dei reati in oggetto.


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 11 di 321

L'azienda è dotata di un'organizzazione gerarchica e formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- attribuzione di responsabilità;
- contenuti delle singole posizioni;
- linee di dipendenza e di riporto.

La società, definendo compiti e responsabilità ed adottando procedure aziendali ben precise, intende:

- identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento;
- responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di:
 - Correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari
 - Tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 12 di 321

1. ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

1.1. Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- la tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti;
- la verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati;
- le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse;
- la verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura;




- tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto.

In linea di principio il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati è indispensabile che il sistema di delega risponda i seguenti requisiti essenziali:

- le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - I poteri del delegato;
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 14 di 321

- presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.


1.2. Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia ai componenti del Consiglio di Amministrazione sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.).

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 15 di 321


Nell'azienda le procure si dividono in:

- operative, per atti di gestione ordinaria;
- di rappresentanza;
- di responsabilità.

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultra annuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione del Consigliere Delegato fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.

2. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 16 di 321

Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Provvede a fornire, inoltre, indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.


Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi “eticì” così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell’operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Etico/Codice di Comportamento Interno e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale, a tutto il personale dell’azienda:

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;
- è fatto divieto di:
 - porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 17 di 321

- violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della società richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.


La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l'applicazione del sistema disciplinare illustrato nella Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell'esercizio dell'ufficio o dell'incarico, ai componenti degli Organi Sociali della società, ai Collaboratori esterni e ai Partner.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:


- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedure e disposizioni;
- Procure e deleghe;
- Ordini di servizio;
- Comunicazioni organizzative;
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali;
- Ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 18 di 321

3. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 19 di 321

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto.

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.


Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs.165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative

=


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 20 di 321

Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo	Ministeri - Camera e Senato - Dipartimento Politiche Comunitarie - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Banca d'Italia – Consob - Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Agenzia delle Entrate – ISVAP - COVIP
Regioni	=
Province	=
Comuni	=
Comunità montane e loro consorzi ed associazioni	=
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni	=
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali	INPS – CNR – INAIL – INPDAI - ISTAT – ENASARCO – ASL - Enti e Monopoli di Stato - RAI

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio.

Pubblici Ufficiali

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 21 di 321

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.


Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi;
- poteri autoritativi;
- poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 22 di 321

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).


Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinvia all’art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 23 di 321

non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.


La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È importante dunque tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l'attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 24 di 321

3.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e art. 25 (concussione e corruzione) del D. Lgs. 231/2001.

3.2.1. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 289-bis c.p.p.)


Il presente articolo è stato inserito dalla Legge n.3 del 9 gennaio 2019 in merito a “misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione”.

Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

3.2.2. Peculato (Art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa se ne appropria.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 25 di 321

La pena prevista per tale reato dall'art. 1. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'art. 314 c.p., è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita.

Esempio:

Un pubblico ufficiale utilizza la carta di credito aziendale per ragioni private.


Occorre precisare che, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ai sensi dell'**art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)**.

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Per tale fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

3.2.3. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (Art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). La pena prevista per il reato in oggetto è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 26 di 321

Per i dipendenti il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della azienda perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Per tale fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.


Esempio:

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

3.2.4. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 27 di 321

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La legge n.3 del 9 gennaio 2019 ha aggiunto che la pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.


Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.

Per la presente fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

Esempio:

Un funzionario aziendale rilascia, in violazione della procedura aziendale adottata, una garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio Cliente, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 28 di 321

3.2.5. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (Art. 640, comma 2, numero 1, c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all’Unione Europea).

La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro.

Esempio:

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere.

3.2.6. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.


Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità Europea.

La pena prevista per il reato in oggetto è quella della reclusione da uno a sei anni.

Per la presente fattispecie di reato si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

Esempio:

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all’art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell’ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 29 di 321

3.2.7. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro ovvero, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 Euro a 1.549 Euro.

Infine se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, in danno di uno o più soggetti, la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3000 Euro.


Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.

Esempio:

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, l'azienda violasse il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.2.8. Concussione (Art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 30 di 321

La pena prevista per tale reato dall'art. 3 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'art. 317 c.p. è la reclusione da sei a dodici anni.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto, o allorquando la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla riscossione tributi.)

1°Esempio.

Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all'azienda. Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione.

2°Esempio:


Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

3.2.9. Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 31 di 321

ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La pena prevista per tale reato dall'art.1 della legge n.3 del 9 gennaio 2019 che ha modificato l'art. 318 c.p. è la reclusione da tre a otto anni.

Per la presente fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

Esempio:

Sindaco che agevola appalti in favore dei cari o agevola l'affidamento degli appalti in favore delle persone a lui più vicine.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio


Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

La pena prevista per tale reato dall'art. 1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'art. 319 c.p. è la reclusione da sei a dieci anni.

Per la presente fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

Esempio:

Medico che favorisce la prescrizione e la vendita di medicinali di una determinata ditta farmaceutica ottenendo da questa denaro o altro per se e per i suoi cari.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 32 di 321

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altra utilità.

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 che ha modificato l'Art. 319-quater è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi

Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Per la presente fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

***Esempio:** Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.*

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio

Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Per la presente fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

Note su artt. 2, 6 e 7 della legge n.69 del 27 maggio 2015

L'art. 2 modifica l'art. 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena:

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320 e 322 *bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'art. 319 *ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.


L'art. 6 prevede una integrazione dell'art. 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti: *"nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"*.

L'art. 7 informa sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione: all'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione"*.

3.2.10. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

La pena prevista per tale reato dall'art. 1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'art. 319 *ter* è la reclusione da sei a 12 anni.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 34 di 321

Se dal fatto deriva la ingiusta condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni.

Se l'ingiusta condanna alla reclusione è superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio:

Un dirigente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa.


3.2.11. Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le stesse pene previste dagli artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

3.2.12. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 35 di 321

Per la presente fattispecie di reato è prevista l'applicazione delle modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159/2011.

Esempio:


Si veda il caso enunciato relativamente al reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente da parte del pubblico ufficiale.

3.2.13. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Si riporta il testo dell'Art.322-bis c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020.

[1]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 36 di 321

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:


- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs.n.159/2011.

Esempio: Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 37 di 321

3.2.14. Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p. modificato dalla L.3 del 9 gennaio)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.


3.2.15. Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p. inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

L'art. 323 c.p. è stato inserito nel comma 1 dell'Art. 25 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75 del 24 luglio 2020 ed è volto a punire condotte corruttive di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

3.2.16. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)

La legge n. 3/2019 ha modificato l'art. 25 del d. lgs. 231/2001, introducendo la fattispecie del traffico di influenze illecite tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

La fattispecie è volta a punire condotte di accordi corruttivi; per mezzo di essa, in particolare, si punisce la condotta di colui il quale si offre a mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 38 di 321

Si differenzia dal reato di millantato credito, art. 346 c.p. secondo cui il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.

L'art. 346-bis c.p. è stato modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019 con l'aumento, tra l'altro della pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi

La stessa legge contemporaneamente ha abrogato il reato di millantato credito art.346 c.p.


L'art. 346 bis c.p. prevede che “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 39 di 321

3.2.17. Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986) inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020

L'articolo 356 c.p. "frode nelle pubbliche forniture" è stato inserito nel corpo dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01 dal D.Lgs.n.75.del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231 viene fatto richiamo all'Art.2 della legge n.898 del 23 dicembre 1986 (2.bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture).


La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Viene di seguito riportato l'Art. 2. legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i." frode in agricoltura"

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del D.Lgs.n.231/01.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 40 di 321


le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3.3. Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili:

- nelle quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A. (si considerino i processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, i rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali);
- nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza;
- relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni;
- che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi (a titolo d'esempio, si considerino i processi di acquisizione e gestione di finanziamenti agevolati per interventi formativi, finanziamenti a Clientela con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della P.A., riscossione tributi, servizi di concessione, pagamento e custodia per conto della P.A. - pensioni, etc.);
- che comportino la gestione dei servizi informatici.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 41 di 321


Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi delle varie funzioni aziendali della LCT S.p.A., sono state individuate le "Aree a Rischio Reato" suddivise in: **1) area a rischio diretto**, nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportano il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.; **2) area a rischio indiretto**, che concerne, invece, attività che, per assenza di un contatto diretto con la P.A., supportano solo in via strumentale il rischio di commissione dei reati contro quest'ultima.

Nell'ambito dell' "**area a rischio reato diretto**" sono state individuate le attività sensibili di LCT S.p.A., consentendo di rilevare, in astratto, la sussistenza del rischio di commissione dei reati che fondano la responsabilità dell'ente.

In particolare, sono state individuati le seguenti attività aziendali sensibili:

- **partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A.:** si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l'attività di partecipazione a a) gare/appalti indette per l'affidamento dei servizi nonché rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione (e.g. Prefetto) per la stipula di contratti di servizio.
- **raccolta e trasporto di rifiuti:** attività di esecuzione di contratti/convenzioni per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti organici;
- **richieste ad enti pubblici di autorizzazioni, concessioni, contributi e/o provvedimenti o atti amministrativi:** Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti ovvero pareri e pratiche varie per erogazioni liberali a terzi (ad esempio: ASL/Ospedali);

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 42 di 321

- **ottemperamento degli obblighi fiscali:** attività necessarie per gestire gli adempimenti previsti per l’osservanza degli obblighi fiscali, tributari e previdenziali prescritti dalla legge;
- **gestione dei trattamenti previdenziali del personale:** si tratta dell’attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dirigente, dipendente e ai collaboratori esterni e dei relativi rapporti con enti previdenziali ed assistenziali;
- **verifiche ed ispezioni:** attività di adempimenti verso gli Enti pubblici nei casi di ispezioni, accertamenti, verifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine nei confronti della società.

Quanto all’ “**area a rischio reato indiretto**” la sussistenza del rischio di commissione dei reati contro la P.A. che fondano la responsabilità dell’ente è dato dalle seguenti attività:


- gestione omaggi e regalie;
- acquisti materiali e varie;
- sistemi informativi.

3.3.1. Linee Guida Anticorruzione di LCT S.p.A. su omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità

In conformità con le Leggi Anti-Corruzione applicabili, le presenti Linee Guida ammettono la possibilità che nella gestione dei rapporti commerciali vengano effettuate spese di intrattenimento o offerti omaggi nel contesto di eventi aziendali.

Le presenti Linee Guida Anticorruzione non intendono pertanto vietare tali pratiche, a condizione che tali spese di intrattenimento o di ospitalità si pongano come obiettivo quello di creare relazioni di *business* corrette e non di conseguire o offrire un indebito vantaggio.

Pertanto, è fatto divieto (a prescindere dal fatto che il destinatario appartenga al settore pubblico o a quello privato) di offrire o accettare omaggi – anche di modico valore –

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 43 di 321


pasti, viaggi, sistemazioni e attività di intrattenimento se ciò è fatto con lo scopo di corrompere o di conseguire o offrire un vantaggio indebito.

Indizi sulla legittimità dell'omaggio si hanno quando questo è offerto in modo trasparente, registrato nei libri della Società, e nel rispetto della procedura sulle "sponsorizzazioni, liberalità e no-profit" (P-INT-07).

Per tali motivi, sono permessi solo omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità che siano ragionevoli, ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, e siano stati fatti in buona fede (per esempio, viaggi o spese direttamente collegati alla promozione, dimostrazione o spiegazione di prodotti o servizi, la sottoscrizione o esecuzione di un contratto con uno Stato estero, la partecipazione a seminari di formazione o *workshop*).

Al contrario, sono sempre vietati i seguenti omaggi e spese di intrattenimento:

- omaggi o spese di intrattenimento che sono offerti o ricevuti per avere qualcosa in cambio o che possano avere, o possa sembrare che abbiano, un impatto significativo su una qualunque operazione commerciale che deve essere effettuata dalla Società;
- omaggi o spese di intrattenimento che riguardano soggetti che partecipano ad una gara di appalto o ad una procedura di asta competitiva gestita dalla Società o a cui la Società sta partecipando;
- omaggi o spese di intrattenimento che sono illegali o che si sa essere vietate da LCT S.p.A. o dall'organizzazione della controparte;
- qualunque omaggio consistente in denaro o equivalente al denaro (per esempio, gift card, azioni od opzioni su azioni)
- LCT S.p.A. consente l'offerta (o l'accettazione da parte di un "soggetto preposto") di viaggi di lavoro e spese di alloggio se tutte le seguenti condizioni sono rispettate:
 - le spese hanno uno scopo di *business* legittimo;
 - la spesa sia ragionevole, tenuto conto del livello di *seniority* dell'ospite;
 - la spesa sia connessa ad un'attività cui sia necessario partecipare;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 44 di 321


- la spesa vada ad unico beneficio di soggetti coinvolti nel business (né amici né familiari saranno pagati da LCT S.p.A. né da terzi che agiscono per conto di LCT S.p.A.); e
- la spesa si colleghi unicamente a viaggi di lavoro e non anche a viaggi o gite di piacere, sia pure collegati ai primi.

La presenti Linee Guida dettano regole generali, e regole più stringenti relative alle spese per omaggi e spese di rappresentanza potranno essere contenute in procedure ed istruzioni operative adottate dalla Società.

3.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:


- **Art. 316 bis c.p.** Malversazione a danno dello stato;
- **Art. 316 ter c.p.** Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- **Art. 640 c.p., co.2, n.1** Truffa aggravata ai danni dello Stato;
- **Art. 640 bis c.p.** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- **Art. 640 ter c.p.** Frode informatica;
- **Art. 317 c.p.** Concussione;
- **Art. 318 c.p.** Corruzione per l'esercizio della funzione;
- **Art. 319 c.p.** Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- **Art. 319 ter c.p.** Corruzione in atti giudiziari;
- **Art. 319 quater c.p.** Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- **Art. 321 c.p.** pene per il corruttore;
- **Art. 322 c.p.** Istigazione alla corruzione;
- **Art. 346 bis c.p.** Traffico di influenze illecite;
- **Art. 356 c.p.** Frode nelle pubbliche forniture.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 45 di 321

3.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito dei rapporti con la P.A. si ritengono coinvolti i seguenti Organi operanti in LCT S.p.A. nell' **Area amministrativa-contabile** e nell'**Area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto**

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT;**
- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**
- **addetto alla logistica;**
- **addetto alla qualità;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti alla gestione motrici;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**
- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Responsabile dell'Area servizi di Trasporto;**
- **operatori nord-ovest;**
- **operatori nord-est;**
- **operatori centro-sud;**
- **operatori per l'estero e Sardegna e prenotazione navi;**
- **Ufficio disposizioni e prenotazione navi Italia;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 46 di 321

- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Responsabile per la Sicilia;**
- **Responsabile Assistenza clienti;**
- **operatori per la Sicilia;**
- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**
- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**
- **Responsabile Supporto portuale Porto Catania**
- **Autisti nord-ovest;**
- **autisti nord-est;**
- **autisti centro sud;**
- **Autisti Sicilia-localisti e Trasfertisti.**

3.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali


❖ Sistema di controllo

L'elaborazione del presidio muove, innanzitutto, dalla specifica necessità di sterilizzare le occasioni di commissione di reati corruttivi.

Infatti, gli illeciti corruttivi mostrano una maggiore pericolosità rispetto alle altre figure delittuose analizzate, dovuta alla tendenziale inafferabilità-imprevedibilità *ex ante* delle controprestazioni illecite, che rende di fatto più arduo pronosticare le possibili modalità realizzative.

Ciò suggerisce l'opportunità di arretrare il più possibile le operazioni di *risk management*, preferendo invece **misure di allontanamento** dal rischio-illiceità.

Fra le principali misure di gestione del rischio-corrruzione, rientra senz'altro la procedimentalizzazione e il monitoraggio documentato dei flussi di cassa "verso l'esterno", di cui dovrà essere garantita la tracciabilità, ed a cui sono abbinate procedure interne aziendali finalizzate a garantire la genuinità e veridicità di quanto rappresentato nelle comunicazioni sociali.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 47 di 321

A tale scopo, la Società si è dotata di “**Linee Guida Anticorruzione**” (v. 3.3.1), prefissandosi l’obiettivo di ostacolare la creazione di rapporti di provvista da destinare alle transazioni illecite.

Per quanto invece concerne in generale le altre figure delittuose analizzate nella presente sezione, la costruzione del sistema di controllo è ispirato ai seguenti principi:

- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della P.A., allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la P.A. in relazione a ciascuna Potenziale Attività a Rischio;
- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della P.A. o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- attività di reporting all’ Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di irregolarità.


Le aree di responsabilità sono rilevabili dall’organigramma, per le attività rilevanti all’interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle deleghe per le attività rilevanti all’esterno.

❖ **Procedure interne aziendali**

I rapporti intercorrenti tra i dipendenti della società e funzionari ed incaricati in genere della P.A. sono disciplinate da apposite Procedure e dal Codice Etico.

Le procedure adottate dalla società per evitare la costituzione di fondi extrabilancio o utilità potenzialmente strumentali alla consumazione del reato di corruzione sono:

- procedura per la vendita di servizi a favore di soggetti pubblici (P-INT-01);
- procedura per la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le istituzioni (P-INT-02);

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 48 di 321


- procedura per la finanza dispositiva (P-INT-03);
- procedura per acquisti di beni e servizi (P-INT-04);
- procedura per la selezione e l'assunzione del personale P-INT-05;
- procedura per consulenze e prestazioni professionali (P-INT-06);
- procedura per sponsorizzazioni, liberalità e no profit (P-INT-07);
- procedura per la gestione di fondi pubblici (P-INT-08);
- sistema di gestione del whistleblowing.

3.7. Codice Etico e Principi di Comportamento

I soggetti destinatari della presente Sezione coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale. Coerentemente con i principi del Codice Etico, i rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

Si sottolinea che è assolutamente vietato:


- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001);
- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia,

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 49 di 321

comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) ed in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della società e/o arrecare un danno all'ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione della Sezione.

3.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 50 di 321

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell’Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.


I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Sezione; con riferimento a tale punto l’Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Sezione;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Sezione. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l’Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell’ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei Procedure, dall’altro l’effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commettabili;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza, inoltre, è

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 51 di 321

tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 52 di 321

4. REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

4.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.


Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

4.1.1. Criteri per la definizione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati

Ad integrazione delle definizioni elencate nella Parte Generale del Modello, si consideri la seguente ulteriore definizione da applicare alla presente Sezione:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 53 di 321

“**Delitti Informatici**”: sono i delitti richiamati dall’art. 24 *bis* del Decreto e disciplinati dal codice penale agli artt. 491 *bis*, 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinqües*, 617 *quater*, 617 *quinqües*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinqües* e 640 *quinqües*.

4.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero*” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L’art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l’art. 24 *bis* “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati individuati nelle sezioni seguenti.


La presente Sezione si riferisce ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati (di seguito, per brevità, i “Delitti Informatici”).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l’art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell’interesse o a vantaggio degli stessi.

4.2.1. Falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 54 di 321

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

A tal proposito il D. Lgs. 7 del 15 gennaio 2016 aggiunge: *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”*.

4.2.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”. Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.


Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine,

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 56 di 321

mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

4.2.3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*. Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se il danno è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart-card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 *quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.


Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di un'azienda autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'azienda oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

4.2.4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart-card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 58 di 321

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente manometta ovvero introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

4.2.5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto *“fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni”*, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.


Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

4.2.6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617 *quinquies* c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 60 di 321

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.


4.2.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto *“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il D.Lgs. 7 del 15 gennaio 2016 così dispone: *“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”*.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 61 di 321

del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

4.2.8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”*. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.


Il D. Lgs. 7 del 15 gennaio 2016 dispone: *“la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema”*.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

4.2.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all'art. 635bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,*

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 62 di 321

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”. Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il D. Lgs. 7 del 15 gennaio 2016 dispone: *“la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema”*.

Si tenga conto che qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635 *bis* c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l’inserimento nel sistema di un virus).


4.2.10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questo reato si configura quando *“il fatto di cui all’art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento”*. Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Il D. Lgs. 7 del 15 gennaio 2016 dispone: *“la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema”*.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 63 di 321

pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

4.2.11. Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032.


La pena va da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Se poi il fatto è commesso con furto e indebito utilizzo in danno di qualcuno la reclusione va da due a sei anni e la multa da euro 600 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra un'altra circostanza aggravante.

4.2.12. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

Questo reato si configura quando *“il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad*

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 64 di 321


altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

4.2.13. Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Decreto legge 21 settembre 2019, n.105 coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019)

L'articolo 1 del D.L. n.105 del 21 settembre 2019, coordinato con legge di conversione n.133 del 18 novembre 2019, dispone che ***"Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"***.

Al comma 11 dello stesso articolo viene riportato che ***"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni"***.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 65 di 321

Il comma 11-bis modifica l'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che diventa *“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote”*.


4.3. Le attività sensibili relative ai reati informatici

L’analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti “attività sensibili”, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 - bis del d.lgs. 231/2001:

- gestione rapporti informatici con la P.A.;
- accesso al sistema informatico da parte di membri degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Partners;
- accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi;
- utilizzo di password e codici di accesso;
- utilizzo della posta elettronica;
- gestione di hardware di proprietà dell’ente;
- gestione della documentazione digitale relativa alla sicurezza;
- gestione della strumentazione GPS presente sui mezzi di trasporto della Società.

I processi sensibili summenzionati trovano come presupposto l’utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi.

Pertanto, è possibile seguire un comune denominatore per la descrizione dei suddetti processi, in quanto per ognuno si rilevano:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 66 di 321

- attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa, nonché la sicurezza informatica;
- erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security);
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica).

4.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dall'art. 24 *bis* del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

- **Art. 491 bis c.p.** Falsità in documenti informatici (modalità di consumazione dei seguenti reati:
 - Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato;
 - Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
 - Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni;
 - Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata;
 - Art. 486 c.p. Falsità in foglio bianco. Atto privato;
 - Art. 487 c.p. Falsità in foglio bianco. Atto pubblico;
 - Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
 - Art. 489 c.p. Uso di atto falso;
 - Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
 - Art. 492 c.p. copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
- **Art. 615 ter c.p.** Accesso abusivo ad un sistema telematico informatico;

- **Art. 615 *quater* c.p.** Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- **Art. 635 *ter* c.p.** Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- **Art. 640 *quinquies* c.p.** Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

4.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati in oggetto – tutti astrattamente ipotizzabili - si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali operanti nell'**area amministrativa-contabile, area commerciale, Area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto, area risorse umane ed area Gestione mezzi**

Pertanto i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**
- **Responsabile commerciale;**
- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**
- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**



- **addetto alla logistica;**
- **addetto alla qualità;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti alla gestione motrici;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**
- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Responsabile dell'Area servizi di Trasporto;**
- **operatori nord-ovest;**
- **operatori nord-est;**
- **operatori centro-sud;**
- **operatori per l'estero e Sardegna e prenotazione navi;**
- **Ufficio disposizioni e prenotazione navi Italia;**
- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Responsabile per la Sicilia;**
- **Responsabile Assistenza clienti;**
- **operatori per la Sicilia;**
- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**
- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**
- **Responsabile Supporto portuale Porto Catania**
- **Autisti nord-ovest;**
- **autisti nord-est;**
- **autisti centro sud;**
- **Autisti Sicilia-localisti e Trasfertisti.**
- **Responsabile Risorse Umane**
- **Responsabile Area gestione mezzi;**
- **Responsabile acquisti carburanti;**
- **responsabili preposti all'Officina;**



- **addetti all'officina;**
- **Responsabile del Centro revisione;**
- **addetti alla revisione;**
- **Responsabile Acquisti ordinari e ricambi;**
- **addetti magazzino e ricambi**

4.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

Le Linee Guida per l'elaborazione dei Modelli Organizzativi emanate da Confindustria nel giugno 2021 hanno evidenziato la rilevanza del c.d. **rischio di compliance**, ossia il rischio di non conformità a norme che regolano la gestione di specifici sistemi di gestione aziendale. Pertanto deve essere valutato tale rischio anche con riferimento al rapporto tra le norme regolatrici del sistema di prevenzione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001 e quelle del *sistema privacy*.


Infatti, l'obiettivo indicato dalle nuove linee guida è quello di rendere conciliabili i diversi sistemi di gestione adottati dalla società e realizzare una *compliance* integrata che consenta di:

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di *compliance*;
- **facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance.**

In quest'ottica, il rapporto stretto che esiste tra normativa 231 (il d.lgs. 231/2001) e trattamento dei dati personali (in particolare il Regolamento UE 2016/679) è legato soprattutto al fatto che per poter gestire correttamente i rischi legati alla commissione dei reati presupposto, oggetto del d.lgs. 231/2001, è necessario gestire informazioni che spesso sono costituite da dati personali, in quanto riferite a persone fisiche.

Alla luce di queste considerazioni si può comprendere perché la disciplina relativa al trattamento dei dati personali viene assimilata alla normativa del d. lgs. 231/2001.

In effetti, se da un lato il Modello 231 assicura la tracciabilità e trasparenza dei processi aziendali tramite apposite procedure e una mappatura dei rischi derivanti dai reati

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 70 di 321

presupposto, dall'altro il Regolamento UE 2016/679 richiede una serie di figure soggettive che rispondono al Titolare del trattamento, al quale sono affidate responsabilità e obblighi relativamente al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).


Nonostante le diverse finalità, si può affermare che entrambi i modelli - protezione dei dati personali e 231/2001 - spingono verso l'adozione di un sistema di compliance con una funzione di vigilanza affidata ad un organo indipendente (Organismo di Vigilanza per la 231, Responsabile della protezione dei dati personali per la data protection).

Pertanto l'obiettivo di Compliance Integrata tra i due «Modelli» può realizzarsi nel seguente modo:

- mappare i processi e i trattamenti, relativamente al sistema privacy, ed i processi operativi, relativamente al sistema 231;
- valutare i rischi che incombono sui dati nei vari processi/trattamenti e necessità di valutare i reati che potrebbero essere commessi nei vari processi aziendali;
- definire ruoli e responsabilità;
- necessità di un organo di controllo;
- infine, formazione obbligatoria a tutti i dipendenti.

Seppur non si rinviene alcun richiamo reciproco a livello normativo tra GDPR e d. lgs. 231/2001, sono presenti evidenti analogie tra norme che permettono di raggiungere un livello ottimale di Compliance integrata.

Infatti, l'art. 5, comma 2 del GDPR dispone che *“Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo (‘responsabilizzazione’)”*. Tale previsione fa da *pendant* con il Considerando 74 GDPR che così dispone: *“È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure (...)”*.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 71 di 321

Nelle citate disposizioni del *sistema privacy* si riscontrano i principi fondamentali del sistema 231, che sovrintendono alla definizione di un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro con riferimento all’attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

❖ Sistemi di controllo

Il presente sistema di controllo costituisce un presidio ispirato alle disposizioni del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** nonché delle novità introdotte dal **c.d. Decreto Cybersecurity (d.l. 105/2019)** e s.m.i.


Infatti, appare verosimile che le ipotesi di reato previste dall’art. 24 bis, d. lgs. 231/2001, possano essere generate da casi di *data breach* (in ingresso ovvero in uscita) relativo ad un *database*.

In quest’ambito, la sicurezza del processo informatico (e pertanto di trattamento dei dati, personali e non) rappresenta un presidio comune ai due sistemi sopra menzionati (GDPR e d.lgs. 231).

Pertanto, gli Organi Sociali, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l’espreso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

Separazione delle attività

Si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; **in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 72 di 321

Esistenza di procedure

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività;

Poteri autorizzativi e di firma

Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;

Tracciabilità

La tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate;

Gestione delle segnalazioni

Si effettua la raccolta, l'analisi e la gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente;


Riporto all'OdV

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

❖ Procedure interne aziendali

La Società ha adottato le seguenti procedure:

- procedura per la gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale (P-INT-12);
- sistema di gestione del whistleblowing.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 73 di 321


4.7. Codice Etico e Principi di comportamento

La presente Sezione è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Sezione, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Sezione.

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 74 di 321


4.7.1. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive funzioni, l'Amministrazione, gli Organi Sociali, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio sono tenute, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, al rispetto delle procedure aziendali emesse per regolamentare tale processo sensibile.

Le procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale processo, ad esempio:


– **Specifica procedura aziendale relativa a:**

1. Gestione degli accessi in cui si individuano le seguenti fasi:
 - attribuzione accessi;
 - assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze);
 - disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi;
 - attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse;
2. Modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata Protezione delle apparecchiature incustodite;
3. Installazione di software sui sistemi operativi;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 75 di 321

4. Dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali

- **Attuazione di un sistema di accesso idoneo a controllare che l'utilizzo delle risorse da parte degli utenti nonché l'accesso alla rete si esplichino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;**
- **Presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam;**
- **Esistenza di una serie di procedure, in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;**
- **Attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy;**
- **Consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della posta internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico;**
- **Individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi;**
- **Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi;**
- **Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei *log-on* e *log-off*);**
- **Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso provvedimenti volti a garantire che:**


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 76 di 321

- l'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente e in modo tempestivo;
- le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione;
- l'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso.

Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili:


- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come "dati riservati";
- è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal Servizio Infrastrutture;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 77 di 321

- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- è vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam;
- è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.


L'azienda si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 78 di 321

password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi (cfr. Manuale utilizzo User ID e password);


- fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso (cfr. Manuale utilizzo User ID e password);
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 79 di 321

- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della società;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (Cfr. Manuale utilizzo user Id e password);
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. connessione tramite VPN o RAS);
- effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di anomaly detection, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

4.8. Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza sulla corretta gestione dei sistemi informatici e, senza ritardo, comunicare le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi.


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 80 di 321

4.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24 *bis* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24 *bis* del decreto; con riferimento a tale punto, l'organismo di vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente sezione, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree sensibili individuate nella presente sezione;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna (i.e. normativa aziendale e modulistica) per la prevenzione dei delitti informatici in costante coordinamento con le funzioni sicurezza informatica ed internal audit;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 81 di 321


- consultarsi con il responsabile della sicurezza informatica e/o del servizio sistemi informativi ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'organismo di vigilanza;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

5. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5.1. Introduzione e funzione sezione dei reati di criminalità organizzata

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 82 di 321

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari del modello, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

5.1.1. Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell’accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

5.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari del modello, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

La presente Sezione si riferisce ai delitti aventi finalità di criminalità organizzata sul territorio nazionale mentre le ipotesi di reati transazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 46 del 2006 sono riportati in altra apposita sezione della sezione.


5.2.1. Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'art. 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 84 di 321

undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Per la presente fattispecie di reato si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D.Lgs n.159/2011 e dalla L.161/2017.

5.2.2. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'art. 5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.



Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'art.34 della L.161/217 dispone: "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà".


5.2.3. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs 21 del 1 marzo 2018)

Il D.Lgs 21 del 1 marzo 2018 ha introdotto l'art.416-bis.1 c.p. che così dispone:

"Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 86 di 321

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma”.

5.2.4. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 bis in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dieci anni, che si applica pure a chi promette di procurare voti.

5.2.5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione commette il reato di cui all'art. 630 c.p. ed è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

5.2.6. Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per ciò con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.


L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

5.2.7. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art. (art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, coordinato con la legge di conversione 203/91)

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 88 di 321

favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.

Peraltro, per la qualificazione dell'art 7 citato devono sussistere due elementi, legato il primo, all'uso del "metodo mafioso", avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'art. 416bis c.p. e configurabile anche indipendentemente dall'appartenenza dell'agente al sodalizio delinquenziale; il secondo, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa


L'art. 7 prevede:

- a) per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
- b) le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5.2.8. Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) n.5 c.p.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto sia impegnato nella fabbricazione o traffico di armi da guerra, esplosivi o armi comunque clandestine

5.3. Attività sensibili relativi ai reati di criminalità organizzata

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 89 di 321

È necessario precisare che si rilevano come sensibili soltanto quelle attività che in base alla comune esperienza possono essere esposte al rischio della commissione di reati associativi.

L'eventuale rischio di commissione dei reati associativi è connesso alla realizzazione di condotte delittuose collocabili nel contesto di un progetto criminoso indeterminato; la realizzazione di tali fattispecie può produrre altresì la consumazione dei reati fine della associazione illecita.

Pertanto, poiché i reati-fine sono certamente indice rivelatore di una possibilità della consumazione di reati associativi, nel caso in cui siano programmati in modo indeterminato nel tempo e in concorso con tre o più persone, si ritiene opportuno rimandare agli strumenti di prevenzione e controllo dei singoli reati al fine di prevenire la consumazione di reati associativi o riferibili alla criminalità organizzata

In tale ambito, i processi più esposti al rischio della commissione dei reati sono:


- reperimento di fondi pubblici;
- gestione degli acquisti e delle consulenze;
- gestione dei contenziosi e delle Risoluzioni alternative delle controversie;
- i processi scaturenti dai reati contro la P.A.

Non si prevedono pertanto specifiche procedure

5.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle attività a rischio di LCT S.p.A. ha portato a considerare la possibilità di consumazione dei seguenti reati presupposto di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001:

- **Art. 416 c.p.** associazione per delinquere - il rischio di consumazione del reato si manifesta:
 - nell'eventuale caso di A.T.I. con altre società

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 90 di 321

- dalla gestione dei flussi finanziari, in particolare tramite emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di società “cartiere”
 - dall’utilizzo di fondi pubblici per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati
 - dall’attività di smaltimento illecito di rifiuti con soggetti esterni alla Società
- **Art. 416 bis c.p.** associazione di tipo mafioso anche straniera - il rischio di consumazione del reato si manifesta nei casi già analizzati per l’art. 416 c.p. se commessi con la forza di intimidazione del vincolo associativo. Si deve altresì considerare il caso di beneficio di ingiusti vantaggi conseguiti avvalendosi indirettamente della associazione di tipo mafioso, con un concorso c.d. esterno;
 - **Art. 416 ter c.p.** scambio elettorale politico mafioso - il rischio di consumazione del reato si manifesta nel caso in cui i dirigenti di LCT S.p.A. dovessero minacciare un male ingiusto ai dipendenti se questi non aderissero ad uno specifico progetto politico, di intesa con una associazione di tipo mafiosa;
 - **Art. 74, D.P.R. 309/90** Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - il rischio di consumazione del reato si manifesta nell’eventualità in cui apicali o preposti di LCT S.p.A., sfruttando i canali di vendita della società, immettano sul mercato, importino o esportino sostanze stupefacenti o psicotrope.


5.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, gli organi e le funzioni aziendali coinvolte nel rischio della commissione dei reati in oggetto, in maniera astrattamente ipotizzabile, operano **nell’area amministrativa-contabile, nell’area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto e nell’area risorse umane.**

Pertanto i soggetti coinvolti sono i seguenti:



- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**
- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**
- **addetto alla logistica;**
- **addetto alla qualità;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti alla gestione motrici;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**
- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Responsabile dell'Area servizi di Trasporto;**
- **operatori nord-ovest;**
- **operatori nord-est;**
- **operatori centro-sud;**
- **operatori per l'estero e Sardegna e prenotazione navi;**
- **Ufficio disposizioni e prenotazione navi Italia;**
- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Responsabile per la Sicilia;**
- **Responsabile Assistenza clienti;**
- **operatori per la Sicilia;**
- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 92 di 321

- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**
- **Responsabile Supporto portuale Porto Catania**
- **Autisti nord-ovest;**
- **autisti nord-est;**
- **autisti centro sud;**
- **Autisti Sicilia-localisti e Trasfertisti**
- **Responsabile Risorse Umane.**


5.6. Sistema di controllo

Nell'espletamento delle attività sensibili, la Società è tenuta ad osservare le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico, nonché le disposizioni di legge previste dall'ordinamento giuridico in generale.

6. REATI DI FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI DI BOLLO

6.1. Introduzione e funzione della sezione dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 93 di 321

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti.

6.1.1. Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.

La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta valori equiparati e bollati (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o fuori.

Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d'Italia.


Alle monete sono equiparate le “carte di pubblico credito” (art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

6.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

La presente sezione si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'azienda nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner.

Obiettivo della presente sezione è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Inoltre, l'art. 17 della Legge 23 Luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 *bis* D. Lgs. 231/2001 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente sezione.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 94 di 321

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25 *bis* del D. Lgs.231/2001 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente Sezione si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento.

6.2.1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato è punita con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098.

Il D. Lgs. 125 del 21 giugno 2016 aggiunge che *“La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni”*.



I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo all'azienda soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.


6.2.2. Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516.

6.2.3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei summenzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà.

6.2.4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 96 di 321


L'ipotesi di reato contemplata dall'art. 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione. In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a Euro 1.032.

Nel caso di una azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolosità successiva essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

6.2.5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

6.2.6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 97 di 321

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.032.

6.2.7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Questa ipotesi di reato, modificato nel testo dal D. Lgs. 125 del 21 giugno 2016, si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.


Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le fattispecie di reato di cui agli artt. 459, 460, e 461 c.p. sono solo astrattamente ipotizzabili in una azienda.

6.2.8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Tale ipotesi di reato sono pressoché remote all'interno di una azienda.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 98 di 321

6.2.9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

6.2.10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)


Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

6.3. Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

L'analisi preliminare dei processi aziendali consente di rilevare che le attività sensibili risultano essere quelle relative:

- al trasporto della merce dall'estero in Italia;
- gestione dell'Interporto di Catania;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 99 di 321

- controllo preventivo della originalità della merce ordinata (si specifica che per **merce contraffatta** si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (**definizione Reg. (CE) n. 1383/2003**);
- controllo postumo della merce ricevuta.

6.4. Reati presupposto verificabili

L’analisi delle attività sensibili ha permesso di rilevare che LCT S.p.A., relativamente a quanto disposto dall’art. 25 bis del d.lgs. 231/2001, è esposta alla consumazione dei seguenti reati presupposto:


- **Art. 474 c.p.** Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi¹.

6.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte fattispecie criminose, si ritengono eventualmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali operanti nell’**area commerciale e nell’area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto:**


- **Responsabile commerciale;**

¹ La fattispecie delittuosa è realizzabile autonomamente ovvero in concorso con il soggetto venditore della merce. Preme precisare, altresì, il rapporto con il delitto di riciclaggio (art. 648 c.p.): la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude che le condotte previste dall’art. 648 c.p. e dall’art. 474 c.p. abbiano elementi in comune. Invero l’art. 474 c.p. non contempla affatto i momenti dell’acquisto, della ricezione o dell’occultamento di cose mobili provenienti da delitto o dalla intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, e quindi non può essere allo stesso riconosciuto il carattere di norma speciale rispetto a quella che prevede il delitto di ricettazione. **I reati rispettivamente previsti dagli artt. 474 e dell’art. 648 c.p.**, che hanno anche diversa obiettività giuridica, **ben possono quindi concorrere** qualora i prodotti con i marchi falsi siano stati acquistati o ricevuti con la consapevolezza della contraffazione dei segni distintivi, posto che i prodotti recanti segni distintivi contraffatti sono cose provenienti da delitto poiché il contrassegno si immedesima nel prodotto ed una volta impresso il segno distintivo non è più possibile operare una distinzione concettuale tra prodotto e segno (cfr. Cass. pen., sez. II, sent. n. 40391 del 24/06/2015).

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 100 di 321

- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita;**

- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**
- **addetto alla logistica;**
- **addetto alla qualità;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti alla gestione motrici;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**
- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Responsabile dell'Area servizi di Trasporto;**
- **operatori nord-ovest;**
- **operatori nord-est;**
- **operatori centro-sud;**
- **operatori per l'estero e Sardegna e prenotazione navi;**
- **Ufficio disposizioni e prenotazione navi Italia;**
- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Responsabile per la Sicilia;**
- **Responsabile Assistenza clienti;**
- **operatori per la Sicilia;**
- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**
- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**
- **Responsabile Supporto portuale Porto Catania**
- **Autisti nord-ovest;**
- **autisti nord-est;**
- **autisti centro sud;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 101 di 321

- **Autisti Sicilia-localisti e Trasfertisti.**

6.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

Quanto premesso consente di ravvisare la possibilità che Organi Sociali e dipendenti aziendali pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi fatti di introduzione nello Stato di merce contraffatta.


Ciò posto, la Società fra le misure di *compliance* finalizzate a minimizzare il rischio-contraffazione ex artt. 474 c.p. (e 517 quater, come si vedrà, cfr. Cap. 7), adotterà azioni c.d. **ricerca di anteriorità**, ossia una puntuale ricerca, nelle apposite banche dati, di segni anteriormente confondibili con quelli registrati. In questa attività, si riterrà dunque coinvolta anche **l'area amministrativa-contabile**, stante il raccordo con **l'area commerciale** per l'ottimizzazione del *business aziendale*.

Ulteriori misure di gestione del rischio adottate da LCT S.p.A. consistono nel rispetto del Codice Etico, nonché delle seguenti procedure interne aziendali:

- Procedura di finanza dispositiva (P-INT-03);
- Procedura per acquisiti di beni e servizi (P-INT-04).

Occorre precisare che il presidio realizzato da LCT S.p.A. si combina, altresì, con le disposizioni del **Sistema di Gestione della Qualità (9001:2015)**. Specificamente, La Società ha definito tramite la procedura PG 8 "Valutazione dei fornitori" e procedura PG 7 "Approvvigionamento e verifica prodotti approvvigionati", che i prodotti e servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti attesi. La Società ha definito dei settori merceologici del materiale approvvigionato (Allegato 3 del Manuale della Qualità - "Elenco Settore Merceologico") degli indici di criticità, in base al valore aggiunto che lo stesso fornisce o può fornire al prodotto oggetto della produzione e della commercializzazione.

La Società determina e applica criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la rivalutazione dei fornitori esterni, sulla base della loro capacità di

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 102 di 321

fornire processi o prodotti e servizi conformi ai requisiti. L'Organizzazione conserva le relative informazioni documentate di queste attività e di ogni necessaria azione che scaturisce dalle valutazioni.

6.7. Codice Etico e Principi di comportamento

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e Organi Sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto la società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'art. 25 *bis* del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali.

Nella presente Sezione, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti.

La presente Sezione prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

- L'espresso divieto di:
 - porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *bis* del decreto);
 - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- i seguenti obblighi:
 - operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;



- puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
- immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente modello;
- prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
- segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente sezione sia stato commesso o possa essere commesso.


Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse;
- esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi "verbali di ritiro" delle monete e delle banconote euro di cui al D.M. 1 marzo 2002.

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 104 di 321


- La conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

6.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 105 di 321

7.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati contro l'industria ed il commercio

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

7.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001


I reati considerati dalla presente Sezione sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

La stessa Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 a tutela dell'industria e del commercio.

Si tratta della disposizione di cui all'art. 25 *bis1*, che così disciplina:

- in relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* del c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - per i delitti di cui agli articoli 513 *bis* e 514 c.p., la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 106 di 321

- nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

L'art. 17, comma 7 lettera b) della Legge 23 Luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.231/2001 le fattispecie delittuose indicate nei paragrafi successivi.

7.2.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

La norma, non modificata dalla Legge 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica. Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'art. 513 c.p.

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'art. 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;

- ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale art. 2598 c.c.) quali:
 - pubblicità menzognera;
 - pubblicità denigratoria;
 - uso di altrui marchi registrati;
 - concorrenza parassitaria,
 - boicottaggio;
 - storno di dipendenti;
 - rifiuto di contrattare;
 - inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato.


7.2.2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell’economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all’associazione.

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l’applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

Il reato previsto dall’art. 513 bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 108 di 321

commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513 *bis* c.p. collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

7.2.3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale.

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati nocumento all'industria nazionale.

7.2.4. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.


“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceve cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*);

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 110 di 321

- consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

7.2.5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

7.2.6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.




La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Inoltre, la locuzione "mette altrimenti in circolazione" di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'art. 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice "imitazione" del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica,

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 112 di 321

richiede la “contraffazione” o l’“alterazione” di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto.

7.2.7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla Legge 99/2009.

La condotta integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- introduzione nello stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.



Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli artt. 474 *bis* c.p. (confisca, anche per equivalente), art. 474 *ter* comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'art. 474, comma 2 c.p.) e art. 517 *bis* comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

7.2.8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.


Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”.

7.3. Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili:

- attività di trasporto della merce;
- rapporti con clienti e fornitori;
- controllo preventivo della originalità della merce ordinata (si specifica che per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l'imballaggio, su cui sia stato

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 114 di 321

apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003);

- controllo postumo della merce ricevuta

7.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi svolta consente di individuare l'esposizione al rischio alla consumazione delle seguenti fattispecie criminose di cui all'art. 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001:


- **Art. 513 c.p.** Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- **Art. 513 bis c.p.** Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- **Art. 514 c.p.** Frodi contro le industrie nazionali;
- **Art. 515 c.p.** Frode nell'esercizio del commercio;
- **Art. 517 c.p.** vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- **Art. 517 ter c.p.** Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- **Art. 517 quater c.p.** Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

7.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, gli organi o le funzioni esposte al rischio di commissione dei reati in oggetto operano nell'**area amministrativa-contabile** e nell'**area commerciale**:

Pertanto i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 115 di 321

- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**
- **Responsabile commerciale;**
- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**

7.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali


Quanto premesso consente di ravvisare la possibilità che Organi Sociali e dipendenti aziendali pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, le fattispecie delittuose contro l'industria ed il commercio.

Trattandosi di illeciti che tendono ad intersecarsi con quelli previsti dall'art. 25 bis del Decreto, è ovvio che pure le misure rivolte ad ostacolarne la consumazione seguiranno la stessa sorte.

Pertanto, anche per ciò che riguarda i reati di cui all'art. 25 bis1 del Decreto, la gestione del rischio si sostanzia nella **ricerca di anteriorità** (cfr. Cap 6) e nella richiesta di documentazione tecnica che attesti il soddisfacimento delle prescrizioni normative applicabili ai prodotti trasportati e all'oggetto della fornitura (cfr. Manuale della qualità, Cap. 8).

Il sistema di controllo elaborato per la gestione del rischio prevede l'adozione delle seguenti procedure interne aziendali, da intendere ad integrazione con quanto specificamente previsto sul punto dal Sistema di Gestione della Qualità (cfr. Cap. 6):

- Procedura di finanza dispositiva (P-INT-03);
- Procedura per acquisiti di beni e servizi (P-INT-04).

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 116 di 321

7.7. Codice Etico e Principi di comportamento


Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza che vede coinvolta la divisione Servizi, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner della società di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Sezione.

La presente Sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi all'Organismo di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 117 di 321


stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;

- ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;
- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di *brochures* o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne;
- marketing per conto dell'azienda del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza autorizzazione;
- non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza.

7.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Sezione, si attiverà per adeguare la presente Sezione e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 118 di 321

8. REATI SOCIETARI

8.1. Introduzione e funzione della sezione dedicata ai reati societari

La Sezione inerente i reati societari è finalizzata a individuare principi e regole di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire per evitare di incorrere nella commissione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi descritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25 *ter* del Decreto.


La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte.

8.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società ed è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

L'art. 25 *ter* del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività aziendale, sono qualificabili come reati generali.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'art. 25 *ter* (Reati societari) del D. Lgs. 231/2001 che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte dall'azienda.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 119 di 321

8.2.1. False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c.)

Questo reato si realizza tramite:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La pena prevista per tale reato **dall'art. 9. della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'art. 2621 c.c.**, è la reclusione da uno a cinque anni.

L'art. 10. della Legge n. 69 del 27 Maggio 2015 introduce gli articoli [2621 bis e ter del codice civile](#):

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità


Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2621 ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'[art. 131bis del codice penale](#), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621bis c.c.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 120 di 321

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio:


Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del codice civile).

8.2.2. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 121 di 321

L'art. 11. della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha sostituito l'[art. 2622 del codice civile](#):

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

8.2.3. Impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato da D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010)


Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Il reato è punito con la sanzione amministrativa di 10.329 Euro.

Se la condotta ha però cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Esempio:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 122 di 321

Un funzionario della società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

8.2.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

Esempio:

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.


8.2.5. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 123 di 321

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

8.2.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Esempio:


L'Organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'artt. 2357, 2359bis del codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

8.2.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 124 di 321

Esempio:

L'organo amministrativo delibera una riduzione del capitale sociale senza osservare i presupposti richiesti dalla legge, cagionando in tal modo un danno ai creditori sociali.

8.2.8. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione di una società con azioni quotate non comunichi al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.


Esempio:

Un amministratore di una società quotata, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa, convocato per valutare e deliberare un'acquisizione societaria ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore della target, non comunica agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione.

8.2.9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempio:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 125 di 321

L'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante.

8.2.10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.


8.2.11. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel paragrafo precedente.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo paragrafo è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 126 di 321

misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Occorre precisare, inoltre, che la L. n. 3/2019 ha abrogato il comma 5 dell'art. 2635 c.c., che prevedeva la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che dal fatto fosse derivata una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.


L'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 202 del 29 ottobre 2016 stabilisce che la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

8.2.12. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n3 del 9 gennaio 2019)

Il D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 ha introdotto la suddetta fattispecie di reato. Precisamente, l'art.4 così dispone:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 127 di 321

8.2.13. Pene accessorie

Dopo l'articolo 2635-bis, l'art.5 del D.Lgs 38 ha inserito l'art. 2635-ter, che così dispone:
 “La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma”.

8.2.14. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.


La pena prevista è da sei mesi a tre anni di reclusione.

Esempio:

Il Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

8.2.15. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 128 di 321

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

La pena prevista è da uno a cinque anni di reclusione.

Esempio:

Il Direttore Generale dell'azienda diffonde al mercato la notizia del mancato rilascio da parte societaria di una polizza fideiussoria richiesta nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto il trasferimento di azioni di una società non quotata. A causa di tale comunicazione il potenziale acquirente rinuncia a concludere il contratto di compravendita dei suddetti titoli.

8.2.16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)


La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

L'art. 101 comma 1 del D.Lgs n.180 del 16 novembre 2015 stabilisce che agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Esempio:

Il Direttore Generale della Società omette di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza.

8.3. Le attività sensibili relative ai reati societari

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 129 di 321

L'analisi delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25 ter del Decreto consente di ritenere sensibili, come di seguito riportato, quelle attività che possono concretizzarsi in **false comunicazioni sociali, impedito controllo, corruzione (attiva) tra privati** e in **ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza**:


- **gestione amministrativa e fiscale**: questo processo ha ad oggetto l'attività di formazione, di approvazione e di controllo del bilancio di esercizio. Le diverse fasi di questo processo sensibile sono:
 - comunicazione di dati e informazioni all'Ufficio Contabilità;
 - trasmissione al professionista esterno incaricato, da parte dell'Ufficio Contabilità, della documentazione necessaria per la formazione del bilancio;
 - rilevazione dei dati contabili ricevuto da parte del professionista incaricato;
 - scrittura di assestamento di periodo ex art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi;
 - redazione del bilancio da parte del professionista esterno incaricato;
 - predisposizione dei prospetti contabili e patrimoniali e relativi allegati;
 - approvazione del bilancio da parte del Consiglio d'Amministrazione e convocazione dell'assemblea dei soci.
- **verifiche, ispezioni da parte degli enti pubblici o autorità di vigilanza**: per questo processo sensibile Cfr. Le aree sensibili relative ai rapporti contro la Pubblica Amministrazione, cap. 3.3.
- **gestione acquisti di beni e servizi**: per questo processo sensibile Cfr. Sezione, Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cap. 11.6.1.

8.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dall'art. 25 ter del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 130 di 321

Art. 2625 c.c. Impedito controllo;

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

Art. 2629 c.c. Operazione in pregiudizio dei creditori;

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione;

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

8.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle attività e processi sensibili descritti, si ritengono coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali dell'**Area amministrativa-contabile**, impegnati, in particolare, nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della clientela:

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**

8.6. Sistema di Controllo e procedure interne aziendali

Il sistema di controllo per prevenire la consumazione dei reati societari è stato costruito valutando lo svolgimento dell'attività d'impresa, il precetto penale e la natura dei rischi che ne derivano. A riguardo, i rischi che si rinvergono possono essere definiti “**trasversali**”, ai quali tutti gli enti collettivi nello svolgimento della propria attività possono considerarsi esposti, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. Si tratta, invero, di rischi derivanti dalle attività di redazione e tenuta dei documenti di rappresentazione della situazione patrimoniale o finanziaria, ovvero dalle “comunicazioni sociali” a soci o terzi ed infine dal sistema dei controlli (interni ed esterni).

Ovviamente il livello di rischio aumenta se si considera, in LCT S.p.A., la complessità della rappresentazione bilancistica e numero degli *stakeholders*.

❖ **Sistema di controllo**


Il sistema di controllo è stato sviluppato in funzione del rischio derivante dalle attività sensibili.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

In quest'ottica, il rischio principale è chiaramente legato alle fattispecie di **false comunicazioni sociali**: una valutazione empirico-criminologica consente di rilevare che le “false comunicazioni sociali” (artt. 2621 e 2622 c.c.) rappresentano le condotte più contestate nella prassi giudiziaria, in ragione, soprattutto, della loro strumentalità con ulteriori reati presupposto (es. reati di riciclaggio e reati tributari).

La **prevenzione delle falsità** nelle comunicazioni sociali si sostanzia in un'attività di proceduralizzazione della loro formazione, attraverso cui:

- si realizza una **separazione soggettiva** di chi redige il testo della sottoscrizione, raccogliendo i dati sottostanti, e chi formalmente lo approva;
- viene espressa l'assunzione di responsabilità di chi trasmette i dati di propria competenza;
- si realizza la tracciabilità del flusso informativo che genera la comunicazione sociale.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 132 di 321

Per ciò che attiene, nello specifico, la redazione del bilancio d'esercizio, vanno osservate le Linee Guida di Confindustria, le quali prevedono per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e di completezza delle informazioni trasmesse².

In tal modo il responsabile di funzione "assevera" la veridicità dei dati trasmessi, garantendo la "documentabilità", anche *ex post*, sulla base di elementi obiettivi e concreti.


In questa fase, il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il professionista incaricato, deve curare i seguenti processi sensibili:

- aggiornamento dei principi contabili;
- aggiornamento del piano dei conti;
- elaborazione della chiusura del bilancio;
- determinazione dei dati per ciascuna area;
- consegna della bozza del bilancio di verifica al Consiglio di Amministrazione, in tempi utili per la redazione e approvazione del bilancio definitivo.

IMPEDITO CONTROLLO - OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Quanto all'impedito controllo e all'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, valgono considerazioni in parte analoghe a quelle svolte in relazione alle false comunicazioni sociali: i flussi informativi diretti a tali destinatari dovrebbero essere trasmessi esclusivamente da soggetti a ciò preposti, che ne verificano preventivamente la correttezza, in particolare attraverso un controllo di corrispondenza con dati oggettivi

² Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "Responsabile di funzione" (Linee Guida Confindustria, p. 122).

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 133 di 321

(e documentabili) sottostanti, ai quali deve essere garantita, anche *ex post*, la riconducibilità.

A monte di tale esigenza, si pone la necessità di raggiungere la **c.d. tracciabilità** dei dati relativi alle attività oggetto di controllo, in modo da assicurare che i dati trasmessi e successivamente recuperati dai controllori siano effettivamente rappresentativi della realtà sottostante.

Questa cautela organizzativa impedisce la manipolazione postuma di dati informativi precedentemente documentati; colui il quale intenderà porre in essere una condotta illecita, dovrà necessariamente aggirare tale ostacolo per non esporsi ad un facile smascheramento.

CORRUZIONE TRA PRIVATI

La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2635 c.c. rappresenta un potenziale rischio per la responsabilità da reato degli Enti.


Per la LCT S.p.A., le attività sensibili possono essere individuate nella gestione dei rapporti con fornitori e clienti: le condotte corruttive possono consistere nell'ottenere costi più bassi rispetto ai prezzi di mercato, ovvero nell'ottenere la conclusione di contratti a condizioni più vantaggiose rispetto al normale regime di concorrenza.

Il presidio per scongiurare condotte illecite di tal genere rinvia, in linea di massima, alle regole organizzative mutuata da quelle ampiamente sviluppate in materia di prevenzione della corruzione "pubblica".

In tale contesto, dunque, l'organizzazione di LCT S.p.A. mira a garantire:

- trasparenza della gestione economica-finanziaria;
- segmentazione delle funzioni aziendali incaricate della promozione commerciale, negoziazione e pagamento fatture;
- tracciabilità dei processi decisionali.

Le linee Guida Anticorruzione adottate da LCT S.p.A. consentono di tenere conto di prassi di sponsorizzazioni, promozioni commerciali e pubblicitarie, che rientrano in

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 134 di 321

un'accettabile e lecita attività di *marketing* aziendale e di generale *captatio benevolentiae* con la clientela.

In linea generale, si adattano le linee guida anticorruzione pubblica, tenendo presente che i rapporti negoziali tra enti privati godono di una flessibilità speculare alla libertà contrattuale ed economica, nei limiti del rispetto della legge e della concorrenza, ben più ampia di quella che caratterizza i rapporti tra enti privati e Pubblica Amministrazione.

❖ Procedure interne aziendali


Le procedure interne aziendali poste a presidiare il rischio di commissione dei reati societari verificabili sono le seguenti:

- procedura per la vendita di servizi (P-INT-01);
- procedura per acquisto di beni e servizi (P-INT-04);
- procedura per la formazione del bilancio civilistico (P-INT-09);
- sistema di gestione del whistleblowing

8.7. Codice Etico e Principi di comportamento

Gli obblighi comportamentali della presente fase processuale impongono che:

- le azioni ed operazioni della Società siano registrate, consentendo una verifica ex post del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione sia documentata, al fine di consentire eventuali controlli ex post;
- le scritture contabili siano tenute secondo le procedure aziendali in materia di contabilità, ai fini di una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
- i dipendenti, collaboratori e consulenti diano immediata comunicazione di dati e informazioni ai fini della redazione delle scritture contabili;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 135 di 321


- i bilanci e le comunicazioni sociali devono essere redatti con chiarezza in modo da rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

8.8. Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio d'Amministrazione è obbligato a mantenere informato l'Organismo di Vigilanza:

- in occasione della redazione del bilancio:
 - dati o saldi anomali riscontrati ed eventuali chiarimenti forniti da consulenti esterni;
 - dettagli su cartelle di pagamento o dichiarazioni fiscali irregolari.
- Con periodicità annuale:
 - apertura o chiusura di contratti di leasing, finanziamenti o mutui;
 - esito di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità competenti.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza vengono fatte pervenire, senza ritardo, le informazioni sulla inadeguatezza, non effettività o non conformità del Modello ai relativi processi.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 136 di 321

9. REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

9.1. Introduzione e funzione della sezione di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La presente sezione si riferisce ai reati di cui all'art. 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

9.1.1. Criteri per la definizione di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Commette reato ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

9.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001

La presente Sezione si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 25 *quater* del Decreto, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.


Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'art. 25 *quater* si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie.

9.2.1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

9.2.2. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 *bis* c.p.)

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 138 di 321

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro una Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

9.2.3. Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270 *bis* del c.p..

Il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a quattro anni. Tuttavia, non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

9.2.4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.)


Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270 *bis* c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Il D.L. n. 7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge:

“Fuori dei casi di cui all'art. 270bis, e salvo caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Inoltre quando c'è il coinvolgimento di un minore la condanna comporta la perdita della patria potestà.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 139 di 321

9.2.5. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater* 1 c.p.)

Il D.L. n 7 del 18 febbraio 2015 ha inserito anche l'art. 270 *quater* 1, modificato poi dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, il quale prevede che chiunque fuori dai casi di cui agli artt. 270 *bis* e 270 *quater*, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

9.2.6. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqüies* c.p.)


Tale ipotesi di reato, secondo il D.L. n 7 del 18 febbraio 2015 modificato poi dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 *bis* c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata che pone in atto comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* c.p..

Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

9.2.7. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 140 di 321

internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché la altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

9.2.8. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.


Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima (punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni), grave (punito con la reclusione non inferiore a dodici anni) o la morte della persona (punito con l'ergastolo) ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (in quest'ultimo caso, le pene sono aumentate di un terzo).

9.2.9. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Tale reato è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 141 di 321

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

9.2.10. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato (ed è punito con la pena di trenta anni di reclusione o con l'ergastolo).

Infine, il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo del reato riacquisti la libertà, è punito con la reclusione da due a otto anni.


Se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

9.2.11. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato al **Capo 1** (*Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato*) e **Capo 2** (*Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*) per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Il reato è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Il D. L. n. 7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge: la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 142 di 321

9.2.12. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

Coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni mentre per i promotori la pena è aumentata.

Nel caso di associazione, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione stessa sono puniti, già solo per questo, con la reclusione da cinque a dodici anni, mentre per i solo associati la pena va da due a otto anni.

9.2.13. Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 del codice penale, ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p..

Le pene previste per le fattispecie in oggetto sono punite nel massimo con la reclusione fino a quindici anni.

9.2.14. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt. 1 e 2 Legge 342 del 10 maggio 1976)

“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più' persone.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nel comma precedente".

9.2.15. Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (art. 3 Legge 422 del 28 dicembre 1989)

"Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.


Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione ovvero la sicurezza di una installazione fissa con la distruzione, danneggiamento o ne altera gravemente il funzionamento o comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione o commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque invece minaccia solamente di compiere quanto sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se l'atto di violenza cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo".

9.2.16. Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. n. 625/1979)

"Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 144 di 321

determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti”.

9.2.17. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni ‘70 ed ‘80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l’art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25 *quater*, presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del [D. L. 2015, n. 7](#), reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come:

- la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali “*foreign fighters*”;
- l’introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche;

- l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo;
- si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura;
- si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

9.2.18. Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.


Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 146 di 321

- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adoptare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

9.3. Le attività sensibili relative ai reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'analisi preliminare dei processi aziendali a rischio della commissione dei reati di cui all'art. 25 quater del Decreto consente di esprimere una valutazione di assoluta residualità del rischio.

Ciò è giustificato dall'indagine, sempre necessaria sull'interesse o vantaggio dell'ente che scaturirebbe dalla commissione dell'illecito.

In quest'ambito, è agevole comprendere come i possibili risvolti empirici del fenomeno terroristico escludano, nella maggior parte dei casi, la possibilità di individuare alcun tipo di beneficio per l'ente, in luogo di un più probabile effetto dannoso nei confronti di quest'ultimo.

È evidente, dunque, che, il soggetto in posizione apicale o subordinata che intenda compiere un fatto delittuoso di tipo terroristico agisca perché mosso da intime motivazioni ideologiche piuttosto che per ricercare un vantaggio illecito a favore dell'ente.


Ciò posto, la possibile casistica, individuata in maniera del tutto astratta, riduce il rischio per LCT S.p.A. al solo eventuale finanziamento elargito ad una associazione terroristica, scevro da qualunque connotazione ideologica e finalizzato esclusivamente ad allargare il proprio portafoglio clienti (art. 270 bis c.p.).

Pertanto, possono apparire sensibili le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

9.4. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili attesa la frequenza con cui i destinatari vengono a contatto con informazioni privilegiate – si

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 148 di 321

ritengono particolarmente coinvolti gli organi e funzioni aziendali operanti nell'**area amministrativa-contabile e dell'area commerciale**.

9.5. Sistema di controllo

Come già rilevato, il rischio di commissione del reato presupposto, in quest'area analizzata, può derivare solo da eventuali rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale.

Pertanto, il sistema di controllo posto a presidio della commissione dei reati menzionati può essere inteso, in generale, nell'osservanza del codice etico e delle procedure interne aziendali e del Manuale della Qualità.

9.6. Codice etico e Principi di comportamento

Il rispetto delle disposizioni del Codice etico e i principi di comportamento di questa fase processuale garantisce:

- che tutti i dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati;
- un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;
- adozione di sistemi, anche informatici, di selezione delle operazioni che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti.




È fatto espressamente divieto ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle black list;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un paese inserito nelle liste dei paesi non cooperativi (ncct).

Inoltre, i destinatari hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *quater* del decreto ed a controllo dell'antiriciclaggio;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 150 di 321

- segnalare, in ogni caso, all’organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente sezione sia stato commesso o possa essere commesso.

9.7. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell’Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all’ordine democratico.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

Le suddette verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all’art. 25 *quater* del Decreto, sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

10. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

10.1. Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

La presente sezione si riferisce ai reati di cui all'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.


10.1.1. Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale) in tema di misure contro la tratta delle persone ha aggiunto, nel corpus del Decreto, l'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001 con gli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 601 e 602 c.p..

10.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001

L'azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

La presente Sezione si riferisce ai reati contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus del Decreto l'art. 25 *quinquies*.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 152 di 321

Detto articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti che commettano i reati contro la personalità individuale. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Sezione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”* ha, altresì, integrato introdotto l'art. 25 *quinquies*, il quale modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. *“pedopornografia virtuale”* ai sensi del rinvio del nuovo art. 600 *quater* 1, c.p.).

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all'art. 25 *quinquies*.

10.2.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

10.2.2. Prostituzione minorile – art. 600 bis c.p.

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di una persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è ridotta da un terzo a due terzi se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto”.

10.2.3. Pornografia minorile – art. 600 ter c.p.

“Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 25.822 a Euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 154 di 321

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da Euro 1.549 a Euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.

10.2.4. Detenzione materiale pornografico – art. 600 quater c.p.

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad Euro 1.549”.

10.2.5. Pornografia virtuale – art. 600 quater 1 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali).

10.2.6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies c.p.

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.493 ad Euro 154.937”.

10.2.7. Tratta di persone – art. 601 c.p.

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.


La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

10.2.8. Traffico di organi prelevati da persona vivente - art. 601 bis c.p.

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più’ grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 156 di 321

telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.

10.2.9. Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c.p.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

10.2.10. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.

Secondo la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di reato si configurano quando:

- si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il fatto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono poi commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da Euro 1.000 a Euro 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:


- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi azionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.2.11. Adescamento di minorenni – art. 609 *undecies* c.p.

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art.600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 158 di 321

sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

10.2.12. Razzismo e xenofobia – art. 25 *terdecies* d.lgs. 231/2001

La Legge Europea 2017 (L. 20 novembre, n. 167) ha introdotto nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l'inserimento nel d. lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-*terdecies* (“Razzismo e xenofobia”).


I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale:

“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Il primo comma dell'articolo 25-*terdecies* prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si aggiungono poi le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9 del d. lgs. 231/2001, ossia:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 159 di 321

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

10.3. Le attività sensibili relative ai reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale

Anche se per alcuni dei reati sopra richiamati risulta difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'azienda, le attività e le aree maggiormente esposte al rischio dei reati menzionati dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 sono:


- assunzione e gestione del personale aziendale;
- attività di trasporto da paesi esteri;
- gestione ed accesso ai sistemi informatici aziendali e/o esterni ad essa.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili nel caso ne ravvisi la necessità.

10.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle attività sensibili ha permesso di constatare che LCT S.p.A. è esposta alla consumazione delle seguenti fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001:

- **Art. 600 c.p.** Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 160 di 321

- **Art. 609 undecies c.p.** Adescamento di minori;
- **Art. 601 c.p.** Tratta di persone;
- **Art. 603 bis c.p.** Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

10.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte fattispecie criminose – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono potenzialmente coinvolti gli organi e le funzioni aziendali operanti nell'area **amministrativa Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto nell'area risorse umane**.

10.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

Il rischio di commissione del reato presupposto può derivare solo da aree sensibili già presidiate.

Pertanto, il sistema di controllo posto a prevenire la commissione dei reati menzionati può essere inteso, in generale:

- osservanza del codice etico;
- della procedura interna aziendale per la selezione ed assunzione del personale (P-INT-05);
- del Manuale della Qualità, relativamente ai processi di controllo della merce e nella attività di trasporto dall'estero.

10.7. Codice Etico e Principi di comportamento

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale presenti un basso profilo di rischiosità, la società


intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali.

Nella presente Sezione, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner che si devono attenere alle regole menzionate precedentemente.

La presente Sezione prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

- l'espresso divieto di:
 - porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinquies* del Decreto);
 - porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

- I seguenti obblighi:
 - nei rapporti con la clientela, i destinatari devono rispettare tutti i principi procedurali aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
 - si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;
 - la società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e repute imprese del settore che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
 - l'azienda, periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 162 di 321

- nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25 *quinquies* attraverso il loro utilizzo;
- l'azienda deve, inoltre, valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei destinatari, l'azienda è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.


10.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 163 di 321


- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

11.1. Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 164 di 321

ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione)

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Committente

Il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione



Il soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei Lavori, di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs.81/08 s.m.i. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D.Lgs. 81/08);
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Decreto Sicurezza


Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Dirigente

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 166 di 321

ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

Lavoratori

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Medico Competente


Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'art. 29 del D.Lgs.81/08 e s.m.i, ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza.

Preposto

Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 167 di 321

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Sorveglianza Sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.


Referente Tecnico

Soggetto incaricato di assicurare la corretta realizzazione, in conformità alle norme e specifiche tecniche di progetto o del capitolato speciale, delle opere e dei servizi commissionati ad appaltatori/fornitori.

11.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'Art. 25 *septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 168 di 321


l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli Enti per reati di natura colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del Decreto, che definisce il criterio oggettivo d'imputazione della responsabilità dell'Ente, subordinandola all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per l'Ente. Il criterio dell' "interesse" risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25 *septies*, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'Ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo d'incompatibilità risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, nella parte in cui richiede la prova dell'elusione fraudolenta del Modello Organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'*impasse* si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 169 di 321

implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti.


Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché nei medesimi lavoratori.

Nella previsione del Codice Penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre al D. Lgs. 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Bisogna specificare però che tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 170 di 321

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (D. Lgs. 81/2008), appare coerente concludere ritenendo che l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. Conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001 è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma1, lett. *b*), del D. Lgs. 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).


Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali *ex art.* 2087 c.c. che speciali *ex D.Lgs.81/2008*), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 171 di 321

svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede, infatti, un'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Passando alla concreta realizzazione del Modello, è necessario evidenziare che in tema di reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sui lavoratori, il D. Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato esplicitamente i requisiti che deve possedere un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs 231/2001. Secondo tale norma del D. Lgs. 81/2008, il Modello Organizzativo per avere efficacia esimente deve essere idoneo ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazioni dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 172 di 321

- verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

11.2.1. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”*.


I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 173 di 321

L'ente risponde, ai sensi del D.Lgs.231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

11.2.2. Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)


Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di *“Chiunque cagiona per colpa una lesione personale”*.

La colpa richiesta dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente, risponde ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 Euro a 2.000 Euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 174 di 321

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata **grave** nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva:


- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D. Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve avere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- delle previsioni del decreto;
- delle prescrizioni necessarie per le certificazioni SA 8000:2014 e ISO 14000:2015;
- delle linee guida di Confindustria;
- dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 175 di 321


11.2.3. Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

L'attività di valutazione dei rischi ha permesso di la sussistenza del rischio di commissione dei reati che fondano la responsabilità dell'ente per i seguenti processi aziendali sensibili:

- **gestione degli adempimenti relativi alla prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:** Il processo in oggetto, conformemente al disposto dell'art. 30 del T.U. 81/2008, si articola nelle seguenti fasi di attività:
 - valutazione degli standard tecnico-strutturali previsti da norme di legge per attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
 - valutazione dei rischi anche nei casi di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda;
 - valutazione rischi derivanti da altre attività esercitate nel medesimo posto di lavoro;
 - predisposizione di adeguate misure di prevenzione e di protezione per affrontare i rischi evidenziati nel DVR;
 - organizzazione della sicurezza;
 - sorveglianza sanitaria;
 - informazione e formazione dei lavoratori e dei lavoratori dipendenti esposti a rischi specifici;
 - attuazione del programma di manutenzione aziendale previsto per immobili, impianti ed automezzi;
 - attività di vigilanza relativamente al rispetto delle norme antinfortunistiche;
 - acquisizione dei documenti e certificati obbligatori.

11.3. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 176 di 321

Il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all’approvazione del budget annuale di spesa in particolare per ciò che concerne i costi per la sicurezza. In qualità di “Datore di Lavoro” della società secondo la definizione di cui al Decreto Sicurezza, in relazione all’adempimento di tutti i compiti non delegabili previsti dal suddetto decreto (e dunque, a titolo esemplificativo, attività di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi o valutazione dei rischi delle interferenze), nonché in merito all’inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori attraverso l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

I Preposti

Può essere prevista la figura di un “preposto” per la sicurezza secondo i principi indicati nel D. Lgs. 81/2008.


Altri soggetti

In particolare, la società ha specificato (nel DVR) chi sono i soggetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze e, in generale, con riferimento a tutti, in merito all’osservanza delle norme poste a tutela dell’incolumità propria e altrui.

11.4. Reati presupposto verificabili

L’analisi delle fattispecie criminose richiamate dall’ art. 25 *septies* del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

- **Art. 589 c.p.** Omicidio colposo;
- **Art. 590 c.p.** Lesioni personali colpose.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 177 di 321

11.5. Sistemi di controllo e procedure interne aziendali

❖ Sistemi di controllo

Il sistema di controllo prevede il rispetto delle disposizioni del T.U. 81/2008 in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico la società è dotata di un **Documento di Valutazione dei Rischi**, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del T.U. 81/88 contenente la valutazione dei rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione e di protezione individuate ed attuate per fronteggiarli.

❖ Procedure interne aziendali

Il sistema prevede il rispetto della normativa antinfortunistica vigente, secondo le indicazioni contenute nel DVR.


La società dispone, inoltre, il rispetto delle seguenti procedure:

- procedura per gli adempimenti per attività di carattere ambientale/ sicurezza lavoro (P-INT-10);
- sistema di gestione del whistleblowing;

11.6. Codice Etico e Principi di comportamento

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Sezione al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, la società, è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 178 di 321

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

Datore di lavoro

Il Datore di Lavoro è il Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo in ottemperanza alle disposizioni di legge ha provveduto a:

- effettuare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- elaborare, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il Documento Generale della Sicurezza, aggiornato ogni qualvolta ne sorga la necessità;
- nominare:
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - il Medico Competente, responsabile della sorveglianza sanitaria;
 - i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente e richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008 e inoltre nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 179 di 321

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il Datore di Lavoro, in conformità ai requisiti previsti dalla legge, ha nominato, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, opportunamente collocato in organigramma in staff al Consiglio di Amministrazione ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs 81/2008.


L'RSPP in ottemperanza a quanto richiesto alla sua funzione ha implementato, d'accordo con il datore di lavoro ed il medico competente e previa consultazione dell'RLS, il documento di valutazione dei rischi.

Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, in base al primo comma, dell'art. 33 ha provveduto a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- elaborare il Documento di Valutazione Rischi da Interferenza nel caso di servizi appaltati a imprese esterne;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori, riguardanti i rischi presenti in azienda e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha predisposto, inoltre, un piano di controlli e verifiche (audit) allo scopo di accertare la conformità legislativa e l'applicazione delle procedure in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I risultati dell'audit sono condivisi all'interno dal Datore di Lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mantiene evidenza di tutte le attività poste in essere, al fine di consentire controlli da parte del Datore di Lavoro o dell'Organismo di Vigilanza.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 180 di 321

Medico competente

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del Medico Competente.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In ambito aziendale sono stati, opportunamente, eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con il preciso compito di esercitare una funzione di stimolo nei confronti del Datore di Lavoro per le tematiche afferenti la sicurezza e costituiscono un punto di riferimento per il personale dipendente.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Può sollecitare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o direttamente il Datore di Lavoro, per le modifiche ritenute opportune al Documento di Valutazione dei Rischi e agli altri documenti che necessitano di un aggiornamento. Inoltre si attiva comunicando tempestivamente ai medesimi soggetti eventuali ostacoli frapposti all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge.

Sono stati opportunamente nominati gli Addetti Antincendio ed Evacuazione e gli Addetti Primo Soccorso.

La società, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute dei lavoratori, di tutela dell'ambiente, nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;




- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del codice etico e di buone prassi;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla sicurezza non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 182 di 321

- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.


11.7. Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cadenza annuale, è obbligato ad informare l'organismo di Vigilanza quanto a:

- aggiornamento del DVR;
- le eventuali non conformità rilevate dalle attività di verifiche e ispezioni;
- le eventuali scadenze e i risultati delle attività di comunicazione, informazione e formazione.

11.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Sezione e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 183 di 321

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l' idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l' adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

In particolare l' Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Al fine di svolgere i propri compiti, l' Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo.


L' azienda istituisce altresì a favore dell' Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest' ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L' Organismo di Vigilanza, nell' espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

L' Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente ed almeno semestralmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro.

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

12.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 184 di 321

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari del modello, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

12.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.231/2001

La presente Sezione si riferisce ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.


12.2.1. Ricettazione – art. 648 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 ad Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La pena è aumentata secondo il D.L. n. 93 del 14 agosto 2013, modificato dalla Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 185 di 321

12.2.2. Riciclaggio – art. 648 bis c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena per tale reato, prevista dall'art. 3 della [Legge n. 186 del 15 dicembre 2014](#), è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

12.2.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.


La pena per tale reato, prevista dall'art. 3 della [Legge n. 186 del 15 dicembre 2014](#), è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che in parte ha abrogato e sostituito la Legge 197/1991.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 186 di 321

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a euro 5.000. il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane s.p.a.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. in tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del decreto antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio) all'uif, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3 e 4 sono, tra gli altri:


- Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare;
 - società di gestione del risparmio;
 - società di investimento a capitale variabile;
 - le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Cap (rami vita).

- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

- i revisori contabili;
- altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme.

Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 188 di 321

12.2.4. Autoriciclaggio - art. 648 ter 1 c.p.

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.


La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 5000 a Euro 25000. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, invece è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

12.3. Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

L'analisi dei processi produttivi di LCT S.p.A. ha permesso di elaborare un elenco di attività aziendali ove sussiste, in astratto, il rischio di commissione dei reati ex art. 25 octies del Decreto.

In particolare, sono stati individuati le seguenti attività aziendali sensibili:

- **acquisti di beni e servizi:** l'attività in esame si articola nelle seguenti fasi:
 - definizione dei fabbisogni;
 - richieste di fornitura;
 - scelta della fonte d'acquisto;
 - qualificazione fornitori;
 - gestione dei contratti;
 - approvazione della contabilità;
- **consulenze e prestazioni professionali:** l'attività ha ad oggetto l'assegnazione di incarichi per consulenze e prestazioni professionali a soggetti esterni alla società.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 189 di 321

L'assegnazione dell'incarico viene considerato alla stregua di un processo di acquisto, e dunque assoggetto alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006.

- **flussi finanziari e rapporti con le banche:** Il processo in esame ha ad oggetto i flussi monetari derivanti dal ciclo dei costi, dal ciclo dei ricavi o dall'acquisizione di introiti di altra natura.

Si rilevano, in questa attività, le seguenti fasi:


- elaborazione dei *cash flow* previsionali;
- pagamenti effettuati tramite il sistema delle deleghe;
- consuntivazione tramite verifica delle contabili in addebito e in accredito;
- pagamenti tramite cassa aziendale.
- **versamento delle imposte:** il processo in esame rileva per il rapporto con il reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p. ed il c.d. *tax risk*. Difatti il mancato versamento delle imposte dovute, può rilevare come un guadagno scaturito dal mancato esborso e, quindi, un risparmio di imposta di fonte illecita.

12.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dall'art. 24 octies del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

- **Art. 648 c.p.** Ricettazione;
- **Art. 648 bis c.p.** Riciclaggio;
- **Art. 648 ter c.p.** Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- **Art. 648 ter1 c.p.** Autoriciclaggio (**e tutti i reati tributari previsti dal d. lgs. 74/2000** in concorso formale ex art. 81 c.p.).

12.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 190 di 321

In relazione alle attività e processi sensibili descritti si ritengono particolarmente coinvolti i soggetti appartenenti all'**area amministrativa-contabile** e **dell'area commerciale** quali:


- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**
- **Responsabile commerciale;**
- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**

12.6. Sistemi di controllo, procedure e condotte da adottare

L'attività di valutazione dei rischi ha consentito di distinguere **rischi c.d. esogeni**, legati, cioè, ai flussi di denaro in entrata nella società, e rischi, invece **endogeni**, nell'ambito dei quali rilevano le operazioni aventi ad oggetto le utilità derivanti dal patrimonio dell'impresa dirette alla commissione di reati idonei a generare risorse economiche riutilizzabili (es. delitti tributari diretti ad originare una utilità dall'illecito risparmio di imposta).

RISCHI SOGNI

Per quanto attiene alla prima categoria di rischi, il sistema di controllo è stato improntato sull'elaborazione di una organizzazione interna, attuata mediante procedure interne aziendali, focalizzata sulla gestione dei **"flussi in entrata"** e sulla **"valutazione dell'affidabilità dei partner"**.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 191 di 321

RISCHI ENDOGENI

Passando ad analizzare i rischi della seconda categoria, la gestione del rischio è finalizzata a garantire i requisiti di **segregazione, trasparenza e tracciabilità**.

A tale scopo, devono essere monitorati i **flussi finanziari sia in entrata sia in uscita**, nonché tutti i **processi aziendali coinvolti nella gestione finanziaria**.

Al fine della migliore elaborazione dei sistemi di controllo, le procedure e le condotte idonee ad escludere la responsabilità dell'ente, si è reso opportuno effettuare un'analisi separata per le attività sensibili rilevate per questa categoria di reati.


12.6.1. Acquisto di beni e servizi

❖ Sistema di controllo

I principi su cui si basa il sistema di controllo in questa fase processuale sono la formalizzata separazione di ruoli nelle diverse fasi processuali, la tracciabilità degli atti e la valutazione complessiva delle forniture.

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- presenza di più attori nelle fasi processuali per:
 - richiesta della fornitura;
 - autorizzazione della fornitura;
 - scelta del fornitore;
 - acquisto;
 - certificazione dell'esecuzione dei servizi;
 - pagamento.
- sussistenza di criteri tecnico-economici per:
 - selezione fornitori;
 - valutazione fornitura;
- attività di selezione tra diversi offerenti;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 192 di 321

- utilizzo di adeguati dispositivi contrattuali;
- autorizzazione per la stipula dei contratti;
- tracciabilità delle fasi del processo.

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle deleghe per le attività rilevanti all'esterno.

❖ **Procedure interne aziendali**

Le procedure adottate dalla Società per disciplinare l'approvvigionamento di beni e servizi sono le seguenti:

- procedura per la Finanza Dispositiva P-INT-03;
- procedura per acquisti di beni e servizi P-INT-04;
- procedura per consulenze e prestazioni professionali P-INT-06;
- procedura per sponsorizzazioni, liberalità e no profit P-INT-07;
- procedura per acquisizione e gestione dei progetti finanziati P-INT-08;
- sistema di gestione del whistleblowing

Le procedure indicate sono complementari alla procedura PG 6 "Gestione delle Comunicazioni" del Manuale della qualità e alle relative prescrizioni sui rapporti da tenere con la clientela.

Nello specifico, integrano il sistema di controllo le disposizioni del Manuale della Qualità relative alle comunicazioni con i clienti, volte a determinare qualità e servizi della prestazione ai fini della affidabilità e conclusione del contratto (cfr. Manuale della Qualità, Cap.8).

❖ **Codice Etico e Principi di comportamento**

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta




conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nell'espletamento delle attività aziendali e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione (art. 25 *octies* del Decreto).

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Sezione sia stato commesso o possa essere commesso.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
 - instaurazione di un rapporto continuativo;
 - esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 20.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
 - quando vi è sospetto di riciclaggio;
 - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;
- gestire correttamente l'archivio unico informatico, istituito presso l'azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione;
- valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 194 di 321

- segnalare le operazioni sospette all’unità di informazione finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l’obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l’intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d’instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all’Uif l’esercizio del potere di sospensione previsto dall’art. 6, comma 6 lett. c) del decreto antiriciclaggio;
- valutare l’attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un’ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente sezione.

Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio. Per gli adempimenti di cui sopra, la società si dota di procedure interne.

❖ **Gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio d’Amministrazione è obbligato, con periodicità annuale, a tenere informato l’Organismo di Vigilanza sulle operazioni di acquisto avvenute in deroga alle fasi procedurali del Modello.


12.6.2. Consulenza e prestazioni professionali

❖ **Sistemi di controllo**

Il sistema di controllo è improntato sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi del processo e della tracciabilità degli atti.

Gli elementi specifici di controllo sono:

- presenza di più attori nelle fasi processuali per:
 - documentazione elaborata con l’attività di consulenza;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 195 di 321

- attribuzione dell’incarico tramite stipulazione di contratto;
- verifica dell’esecuzione dei servizi e della loro congruità e
- presenza di requisiti professionali, economici e organizzativi:
 - attività di selezione tra diversi offerenti;
 - utilizzo di adeguati dispositivi contrattuali;
 - procedure per la approvazione delle richieste di consulenza;

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall’organigramma, per le attività rilevanti all’interno e dallo Statuto della società nonché dal sistema delle deleghe per le attività rilevanti all’esterno.

❖ **Procedure interne aziendali**

Le procedure adottate dalla società sono le seguenti:

- procedura per consulenze e prestazioni professionali (P-INT-06);
- sistema di gestione del whistleblowing

❖ **Codice Etico e Principi di comportamento**

Il Codice Etico prevede espliciti criteri di condotta da adottare nelle relazioni con i fornitori.


Per il processo in esame sussistono i seguenti obblighi comportamentali:

- indipendenza dei consulenti;
- rendere chiari e trasparenti i rapporti tra azienda e consulente;
- documentare e rendere tracciabili le operazioni contrattuali.

❖ **Gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio d’Amministrazione, con periodicità annuale, è obbligato a tenere informato l’Organismo di Vigilanza su:

- incarichi singoli con valore superiore ad € 20.000,00 ovvero incarichi cumulati con valore superiore alla soglia;
- incarichi assegnati su segnalazione della P.A.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 196 di 321

12.6.3. Flussi finanziari e rapporti con le banche

❖ Sistema di controllo

Il sistema di controllo è ispirato alla formale separazione di ruolo nelle fasi principali del processo, alla tracciabilità degli atti e alla valutazione complessiva delle forniture.

Le aree di responsabilità sono rilevabili dall'organigramma, per le attività rilevanti all'interno, e dallo Statuto della società, nonché dal sistema delle deleghe per le attività rilevanti all'esterno.

❖ Procedure interne aziendali

Le procedure adottate dalla società sono le seguenti:

- procedura per la vendita di servizi a favore di soggetti pubblici (P-INT-01);
- procedura per la Finanza Dispositiva (P-INT-03);
- procedura per acquisti di beni e servizi (P-INT-04);
- sistema di gestione del whistleblowing

❖ Codice etico e principi di comportamento


Per il presente processo, il Codice Etico prevede specifici obblighi comportamentali:

- divieto di promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- registrazione adeguata per ogni operazione avente rilevanza economica finanziaria o patrimoniale, al fine di procedere alle eventuali verifiche.

❖ Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il direttore amministrativo, con periodicità annuale, è obbligato ad informare l'Organismo di Vigilanza su:

- finanziamenti effettuati;
- gestione di conti correnti;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 197 di 321

- funzioni aziendali che possano richiedere flussi finanziari;
- report sulle giacenze di casse.

12.7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza


Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *octies*, deve:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio;
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 del Decreto antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla Uif le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del decreto antiriciclaggio di cui ha notizia.


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 198 di 321

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

13.1. Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all’Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 199 di 321

consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.


13.1.1. Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell’8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” ha modificato la rubrica e i commi dell’Art. 493-ter del codice penale, ha inserito nel codice penale l’Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Incorre nei reati contemplati dall’Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 200 di 321

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente dal conseguimento di un profitto.

13.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (Articolo 493-ter, c.p., modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021);
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** - (Articolo 493-quater, c.p., inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021);
- **Frode informatica** - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)



13.2.1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter c.p., modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)


L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Si riporta il testo dell'Art. 493-ter c.p., modificato dal D. Lgs. n.184 dell'8 novembre 2021

1. Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 202 di 321

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

13.2.2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato

Si riporta il testo dell'Art. 494-ter inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.


2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 204 di 321

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

13.2.3. Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)


L'Art.640-ter a tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti.

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Si riporta il testo dell'Art. 640-ter modificato al comma 2

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 205 di 321

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'Art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

13.3. Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi svolta ha permesso di individuare le seguenti attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'**Art. 25-octies.1** del D.Lgs.n.231/2001:


- Gestione fatturazione;
- Gestione amministrativa della contabilità;
- affidamento di strumenti di pagamento;
- Gestione fornitori;
- Gestione acquisti;
- Attività di gestione del personale;
- Operatività Hardware e Software.

13.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dall'art. 24 octies-1 del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

Art. 25-octies 1 (1° comma)

- **Art. 493 ter c.p.** Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 206 di 321

- **Art. 493 quater c.p.** Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **Art. 640 ter c.p.** Frode informatica.

Art. 25-octies 1 (2° comma)


- **Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsto dal codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

13.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più esposte al a rischio di commissione del reato sono all'**area amministrativa-contabile e dell'area commerciale** quali:

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**
- **Responsabile commerciale;**
- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**

13.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 207 di 321

Il sistema di controllo funzionale a ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto è ispirato al **principio di segmentazione dei processi operativi e tracciabilità delle operazioni finanziarie** poste in essere.

Tali obiettivi si realizzano attraverso il rispetto delle seguenti procedure interne aziendali:

- procedura finanza dispositiva(P-INT-03);
- procedura per acquisto di beni e servizi (P-INT-04);
- procedura per la gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale (P-INT-12);
- sistema di gestione del whistleblowing


13.7. Codice etico e principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 208 di 321

- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.


13.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:


- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 209 di 321

- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

14.INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 210 di 321

14.1. Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lg. n. 231/2001, con l'approvazione della Legge n.63 Art.20 del 1 marzo 2001 concernente la prevenzione ed il divieto a non indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria quando questi ha la facoltà di non rispondere.

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'art. 25 decies del D.Lgs n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

14.2. Criteri per la definizione di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria " e per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.



Vengono in considerazione eventuali atti compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, hanno contatti con soggetti sottoposti a procedimenti penali. In tali occasioni, infatti, questi soggetti, al fine di evitare che la Società o un altro soggetto alla stessa collegato siano coinvolti all'interno di un procedimento penale, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, pur in presenza di facoltà di astensione, a non deporre o a fornire una deposizione fuorviante.

14.3. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001


Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all'art. 25-decies del D. Lgs n. 231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n.63 Art.20 del 1 marzo 2001

14.3.1. Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

14.4. Le attività sensibili relative alle pratiche di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 212 di 321

Nell’ambito delle attività sono individuate presso l’azienda le seguenti fattispecie a rischio:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società;
- gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.

14.5. Reati presupposto verificabili

L’art. 25 *decies* del d.lgs. 231/2001 richiama esplicitamente, come unica fattispecie criminosa, il delitto di cui all’art. 377 c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria).

14.6. Organi e funzioni aziendali coinvolte


A seguito di un’analisi dettagliata delle attività e processi sensibili, in relazione alle descritte fattispecie criminose si ritengono coinvolte tutte le posizioni dell’organigramma.

Pertanto, sono coinvolti i seguenti organi aziendali facenti parte **dell’area amministrativa-contabile, dell’area commerciale, dell’area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto, dell’area risorse umane e dell’area gestione mezzi:**

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell’area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all’ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**



- **Responsabile IT**
- **Responsabile commerciale;**
- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**
- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**
- **addetto alla logistica;**
- **addetto alla qualità;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti alla gestione motrici;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**
- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Responsabile dell'Area servizi di Trasporto;**
- **operatori nord-ovest;**
- **operatori nord-est;**
- **operatori centro-sud;**
- **operatori per l'estero e Sardegna e prenotazione navi;**
- **Ufficio disposizioni e prenotazione navi Italia;**
- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Responsabile per la Sicilia;**
- **Responsabile Assistenza clienti;**
- **operatori per la Sicilia;**
- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**
- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**
- **Responsabile Supporto portuale Porto Catania**
- **Autisti nord-ovest;**
- **autisti nord-est;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 214 di 321

- autisti centro sud;
- Autisti Sicilia-localisti e Trasfertisti.
- Responsabile Risorse Umane
- Responsabile Area gestione mezzi;
- Responsabile acquisti carburanti;
- responsabili preposti all’Officina;
- addetti all’officina;
- Responsabile del Centro revisione;
- addetti alla revisione;
- Responsabile Acquisti ordinari e ricambi;
- addetti magazzino e ricambi

14.7. Sistema di Controllo e Procedure interne aziendali

In considerazione della natura corruttiva del reato di cui all’art. 377 c.p., si rinvia al cap. 3.6.

14.8. Codice Etico e principi di comportamento

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25 decies d.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell’espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non

rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il Responsabile dell’Area Affari Societari di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

14.9. I controlli dell’Organismo di Vigilanza


L’attività dell’Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili interessati alla Parte Speciale.

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l’Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:


- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti,

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 216 di 321

sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.lgs.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 217 di 321

15. REATI TRANSNAZIONALI

15.1. Introduzione e funzione della sezione dedicata ai reati transnazionali

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.


15.1.1. Criteri per la definizione di reato transnazionale

L’art. 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Procedure contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di “reato transnazionale”.

Si definisce transnazionale “il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006]:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La ratifica della convenzione e dei suoi Procedure ha offerto l’occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D.lgs.231/2001.


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 218 di 321

L'art. 10 della predetta Legge 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato art. 3, prevedendo le seguenti pene:

- nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 *bis* del codice penale, dall'art. 291 *quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 231/2001;
- nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

15.2. Le fattispecie di reato richiamate dalla legge n.146/2006

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 219 di 321

Tra le ipotesi di reati transazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art.10 della Legge 146 del 2006, si riportano di seguito i reati di cui al Rischio Specifico.


15.2.1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Il D.Lgs n.286 del 25 luglio 1998 (con testo aggiornato da L. 125/2008 L. 133/2008 D. LGS. 160/2008 L. 94/2009 e in vigore dal 22-12-2011) dice che il reato si configura quando chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Il fatto è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato è di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena detentiva è aumentata poi da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 220 di 321

- al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

15.2.2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per ciò con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.


La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori, e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti

L'art. 4, comma 1, lett. b) del [D.Lgs. n.202 del 29 ottobre 2016](#) aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 221 di 321

confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.


15.2.3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291bis e 291ter del presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 222 di 321

15.2.4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

15.2.5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una contravvenzione, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

15.2.6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.



I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 *bis*, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.


Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

15.2.7. Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'art. 5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso art. 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 224 di 321

o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Sempre l'art. 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

15.2.8. Operazioni sotto copertura (Art. 9 comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha sostituito la lettera a dell'Art.9 "operazioni sotto copertura" con:

"fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche




operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali".

15.3. Le attività sensibili relative ai reati transnazionali

Per quanto riguarda le attività riferibili ai reati transnazionali, si ritengono sensibili le attività:

- valutazione dell'affidamento della Clientela;
- affari legali e gestione del contenzioso;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 226 di 321

- attività ispettiva delle Autorità, italiane ed estere;
- verifica della marce trasportata dall'estero.

15.4. Reati presupposto configurabili

L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dall'art. 25 *ter* del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

- **Art. 416 c.p.** Associazione per delinquere;
- **Art. 416 bis c.p.** Associazione di tipo mafioso;
- **Art. 74, D.P.R. 309/90** Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973** Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- **Art. 378 c.p.** Favoreggiamento personale;
- **Art. 12 co. 3,3bis, 3ter, 5 d.lgs n. 286/1998**
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine


15.5. Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente i seguenti organi e funzioni aziendali facenti parte dell'**area amministrativa-contabile, nell'area logistica e nell'area commerciale.**

15.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

❖ Sistema di controllo

Obiettivo della presente Sezione è garantire che gli organi e le funzioni coinvolte si adoperino ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dall'alta direzione al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di un reato transnazionale.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 227 di 321

Nello specifico, la Società deve:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari;
- assicurare la ricostruzione delle attività e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi;
- prevedere procedure particolari in aree in aree ad alto tasso di infiltrazione criminale.

❖ **Procedure interne aziendali**


In relazione alle fattispecie criminose di questa Sezione, la Società applica le seguenti procedure interne:

- procedura per la vendita di servizi (P-INT-01);
- procedura per la Finanza Dispositiva (P-INT-03);
- procedura per acquisti di beni e servizi (P-INT-04);
- procedura per la selezione e l'assunzione del personale (P-INT-05);
- sistema di gestione del whistleblowing

Relativamente alle **attività di valutazione della clientela** e di **controllo della merce trasportata dall'estero**, il sistema di controllo si combina con le **disposizioni del Manuale della Qualità, Cap.8.**

15.7. Codice Etico e Principi di comportamento

Il Codice Etico ed i Principi di comportamento impongono, in questa fase processuale, i seguenti obblighi:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 228 di 321

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri;
- segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari;
- assicurare la ricostruzione delle attività e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi;
- prevedere procedure particolari in aree in aree ad alto tasso di infiltrazione criminale.


15.8. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, commessi nell’interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L’Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 229 di 321

16. REATI AMBIENTALI

16.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati ambientali

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari del modello, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.


16.1.1. Criteri per la definizione dei reati ambientali

Si definisce reato ambientale tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro "innominato".

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di "disastro", più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 230 di 321

codice penale due nuove figure delittuose (**inquinamento** ambientale e **disastro** ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Sezione, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche “Reati ambientali”) e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68, illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

16.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001


L’attività normativa si sostanzia nell’introduzione dell’Art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 con relative sanzioni per violazioni e l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente.

L’azienda è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dagli art. 25 *undecies* del Decreto Legislativo 231/2001, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Sezione riguarda i reati previsti dall’ art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, per brevità, “art. 25 *undecies*”), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D. Lgs. 231/2001 è destinato.

Di seguito, l’elenco dei reati contemplati dall’art. 25 *undecies* (di seguito, anche “Reati ambientali”) del Decreto e il testo delle relative disposizioni.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 231 di 321

16.2.1. Inquinamento ambientale - art 452 bis c.p.

Questo reato introdotto dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro.

Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Esempio:

Le aziende, specie quelle abusive, per risparmiare sui costi di smaltimento sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione.


16.2.2. Disastro ambientale – art 452 quater c.p.

Questo reato introdotto dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali.

Sono inoltre da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

La pena prevista, fuori di casi previsti per l'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) è la reclusione da cinque a quindici anni.

Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 232 di 321

16.2.3. Delitti colposi contro l'ambiente - art 452 *quinquies* c.p.

Questo reato introdotto dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 si verifica quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Le pena previste dai medesimi articoli sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c'è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

16.2.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art 452 *sexies* c.p.

Questo reato introdotto dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a Euro 50.000.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell'aria, di un ecosistema, dell'agricoltura, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

16.2.5. Circostanze aggravanti – art. 452 *octies* c.p.

L'art. 452 *octies* c.p. è introdotto dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 e viene applicato quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti, sia una

associazione di tre o più persone; le pene previste dall'art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo art. 416 *bis* (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.


Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

16.2.6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 727 *bis* c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis del codice penale consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo comma).

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 234 di 321

16.2.7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto art. 733 bis c.p.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro”.

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero al suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione ed è ipotizzabile che si verifichi in azienda.

Esempio:


La società deve eseguire le opportune verifiche in caso di acquisto terreni o siti per la costruzione di nuove strutture.

16.2.8. Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992

Le condotte di cui agli articoli 1,2,3bi e 6 della Legge n. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica


Art.1

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 235 di 321

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a)** importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- b)** omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- c)** utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente
- d)** trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza
- e)** commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni
- f)** detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 236 di 321

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

Art.2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente



d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza


e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 238 di 321

certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, unito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art.3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art.6

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a

farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila


6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione

16.2.9. Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali art. 137 D. Lgs. n. 152/2006

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del*

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 240 di 321

presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art. 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni*

(omissis)

5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro*

(omissis)

11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni*

(omissis)

13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai*

processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competent

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto art. , è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.


Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'art. 137, richiamate dal comma 2 dello stesso art. 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 242 di 321

violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli artt. 107, comma 1 e 108, comma 4.

La condotta di cui al comma 5 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

La condotta di cui al comma 11 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi artt 103 e 104.

La condotta di cui al comma 13 dell'art. 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78).

16.2.10. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 D. Lgs. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dall'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2*

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*


4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), é punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento Euro a quindicimilacinquecento Euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

(omissis)

La condotta di cui al comma 1 dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 244 di 321

penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'art. 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'art. 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'art. 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Se la società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

16.2.11. Bonifica dei siti - art. 257 D. Lgs. 152/2006

- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille Euro a ventiseimila Euro*

- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento Euro a cinquantaduemila Euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose*

(omissis)

L'art. 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'art. 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'art. 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

16.2.12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Introduzione del modello unico di dichiarazione ambientale (DPCM del 24 dicembre 2018)


Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Chi invece pur essendo obbligato non ha aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 *bis*, comma 2, lett. a), e che ometta di tenere ovvero tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

(omissis)

Il comma 4, seconda parte, dell'art. 258, Codice dell'Ambiente, punisce penalmente le due seguenti condotte illecite:

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- l'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 246 di 321

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il DPCM del 24 dicembre 2018 ha stabilito con l'articolo 1 che:

- *Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.*
- *Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.*
- *L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

16.2.13. Traffico illecito di rifiuti art. 259 D. Lgs. 152/2006

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta Euro a ventiseimila Euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

(omissis)

L'art. 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'Allegato II (c.d. Lista Verde) del Regolamento, effettuata in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'art. 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in *“qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti”*.

**16.2.14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 260 D.
Lgs. n. 152/2006**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni


(omissis)

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

La condotta di cui al comma 1, dell'art. 260, Codice dell'Ambiente, presenta una struttura articolata ed estremamente complessa.

Per integrare la fattispecie di reato in commento occorre, infatti, la commissione di una pluralità di attività illecite, ripetute nel tempo, assieme alla presenza di altri elementi costitutivi.

Con riferimento alla pluralità di attività illecite, il comma 1 dell'art. 260, Codice dell'Ambiente, elenca:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 248 di 321

- la cessione;
- la ricezione;
- il trasporto;
- l'esportazione;
- l'importazione;
- la gestione di rifiuti.

Quest'ultima attività, cui l'inciso attribuisce particolare rilievo, è definita dall'art. 183, comma 1, lettera n), Codice dell'Ambiente, come *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”*. Da tale formulazione, si comprende che, la nozione di «gestione» include, da un lato, alcune delle attività già richiamate dal comma 1 dell'art. 260, Codice dell'Ambiente, e, dall'altro lato, un'ulteriore previsione di condotte illecite, tale da ricomprendere qualunque forma di movimentazione di rifiuti.

Il comma 2 dell'art. 260, Codice dell'Ambiente, prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo comma dello stesso art. 260, nell'ipotesi in cui l'attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività.

16.2.15. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006 - Nota su cessazione SISTRI Art. 6 del D.Lgs. 135 del 14 dicembre 2018 e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con legge n.12 del 11 febbraio 2019.

Omissis

6. *Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *(omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*


8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

(omissis)

Il comma 6 dell'art. 260 *bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 260 *bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse ommesso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 250 di 321

la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'art. 260 *bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.


Il comma 8, dell'art. 260 *bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata- Il reato è punibile a titolo di dolo. Per società iscritte al SISTRI, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

Nota: l'Art. 6 del D.Lgs 135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Sempre dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto

La legge n.12 del 11 febbraio 2019, ha sostituito il terzo comma dell'Art. 6 del D.Lgs 135 del 14 dicembre 2018 con:

*"A decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con*

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 251 di 321

il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché. con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

16.2.16. Sanzioni per superamento valori limite di emissione - Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 Euro. Se i valori limite le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.


(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Il comma 2 dell'art.279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che "nell'esercizio di uno stabilimento" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione;
- dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente;
- dai piani e dai programmi citati nell'art. 271, Codice dell'Ambiente;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 252 di 321

- dalla normativa di cui all'art. 271 del Codice dell'Ambiente;
- dall'autorità competente;
- dall'autorizzazione integrata ambientale.

16.2.17. Inquinamento doloso provocato da navi art. 8 D. Lgs. n. 202/2007

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

16.2.18. Inquinamento colposo provocato da navi art. 9 D. Lgs. n. 202/2007

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di*

queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Le fattispecie sanzionate dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa.

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano).

**16.2.19. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art. 3
Legge n. 549/1993**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (sostanze che riducono lo strato di ozono) di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 255 di 321


In particolare, i comportamenti disciplinati dall'art. 3 della Legge 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge 549/1993;
- utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge 549/1993.

16.3. Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Nell'ambito delle attività svolte dalla società i rischi maggiori sono quelli legati alla attività di:

- **Emissioni nell'atmosfera (convogliate e diffuse);**
- **Scarichi idrici;**
- **Contaminazione del suolo e sottosuolo;**
- **Uso delle materie prime e delle risorse naturali;**
- **Consumi energetici;**
- **Aspetti antincendio;**
- **F gas;**
- **Rumori/Vibrazioni;**
- **Emissioni elettromagnetiche;**
- **Radioattività (emergenze);**
- **gestione dei rifiuti.** Tale processo consta di tre fasi:
 - stoccaggio;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 256 di 321

- trasferimento:
- smaltimento dei rifiuti comuni e pericolosi.

Nel processo in analisi le **aree a rischio reato** sono le seguenti:

- gestione e smaltimento dei rifiuti comuni e pericolosi;
- gestione degli obblighi di informazione e di tracciabilità dei rifiuti;
- selezione dei fornitori di servizi;
- gestione di visite ispettive.

16.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dall' art. 25 *undecies* del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A.: sono verificabili i seguenti reati presupposto:

- **Art. 452 bis c.p.** Inquinamento ambientale;
- **Art. 452-quater c.p.** Disastro ambientale;
- **Art. 452 quinquies c.p.** Delitti colposi contro l'ambiente;
- **Art. 452 sexies c.p.** Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- **Art. 452 quaterdecies c.p.** Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- **Art. 733 bis c.p.** Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- **Artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. n.150/1992** Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche;
- **Art. 137 Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)** Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue;
- **Art. 256 Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)** Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti;
- **Art. 257 Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)** reati in materia di bonifica dei siti;

- **Art. 258 Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006)** Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- **Art. 259 Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006)** Traffico illecito di rifiuti;
- **Art. 260 Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006)** Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- **Art. 260 bis Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006)** Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- **Art. 279 Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006)** Reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- **Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

In generale, si può affermare che la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ove si verificassero i reati in esame quando gli eventi risultassero ascrivibili:


- al mancato adeguamento alle norme di legge;
- a carenze nell’organizzazione di deposito temporaneo e affidamento al soggetto incaricato;
- a un’insufficiente attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- all’utilizzo non corretto delle sostanze e prodotti chimici;
- al mancato rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure aziendali afferenti la salvaguardia dell’ambiente.

16.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

Nella LCT S.p.A., le aree in cui possono realizzarsi gli illeciti in materia ambientale sono **l’area amministrativa-contabile e l’area gestione mezzi.**

Pertanto, i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- **Consiglio di Amministrazione;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 258 di 321

- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**

- **Responsabile Area gestione mezzi;**
- **Responsabile acquisti carburanti;**
- **responsabili preposti all'Officina;**
- **addetti all'officina;**
- **Responsabile del Centro revisione;**
- **addetti alla revisione;**
- **Responsabile Acquisti ordinari e ricambi;**
- **addetti magazzino e ricambi**

16.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali


❖ Sistema di controllo

Il sistema di controllo è ispirato ai principi che mirano alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

A tale proposito, è opportuno precisare che LCT S.p.A. rispetta le prescrizioni del sistema di gestione 45001:2018.

In generale, il sistema di controllo è ispirato ai seguenti principi di controllo:

- disposizioni aziendali e prassi operative per lo smaltimento dei rifiuti;
- tracciabilità della documentazione per la verificabilità *ex post*;
- definizione modalità di scelta dei fornitori;
- valutazione periodica dei fornitori;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 259 di 321

- nomina di un responsabile per la tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- gestione delle autorizzazioni ambientali;
- attuazione di un programma di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature.

❖ **Procedure interne aziendali**

La società si è adeguata a tutti gli adempimenti previsti dalla legge o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica, per garantire la tutela dell'Ambiente in conformità al T.U. 152/2006.


La società prevede inoltre il rispetto delle seguenti procedure:

- procedura per gli adempimenti per attività di carattere ambientale / sicurezza lavoro (P-INT-10);
- procedura per la gestione degli adempimenti in materia ambientale (P-INT-11);
- sistema di gestione del whistleblowing

16.7. Codice Etico e Principi di comportamento

La presente Sezione è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato e nello svolgimento delle attività sensibili.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Sezione, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, nonché di porre in essere

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 260 di 321

comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Sezione.

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001.

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001.

16.8. Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione è obbligato ad informare, con periodicità annuale, l'Organismo di Vigilanza quanto a:

- eventuali sanzioni o non conformità rilevate dalle verifiche e ispezioni di Asp o altri enti;
- report su incidenti e azioni correttive adottate;
- report su scadenze, modalità e contenuti delle attività di comunicazione, informazione e formazione.


16.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Sezione:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Sezione;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 262 di 321

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

17. REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

17.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno



Obiettivo della presente Sezione è che i soggetti Destinatari del modello mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

17.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001


In data 24 Luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l’art. 25 *duodecies* “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”, che testualmente stabilisce: “in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro”.

Per quanto concerne la presente Sezione n. 14, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato indicato nell’art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

17.2.1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 bis del D. Lgs. 286/98)

L’art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/1998 prevede che “*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente art. , ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato*”. La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch’esso introdotto con il D. Lgs. 109/2012.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 264 di 321

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex art.22, comma 12, D. Lgs. 286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

17.2.2. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, comma 1,1-bis,1 ter,1 -quater del D.Lgs. 286/98)

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis,1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente

1.bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

1.ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

1.quater Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».




17.2.3. Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12 ter del D.Lgs. 286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018 e aggiornata per l'anno 2019 con decreto del 22 febbraio 2019

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 *“Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ribadendo quanto stabilito dall’art. 22, comma 12 ter del D.Lgs. 286/98” con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”* **stabilisce con l’Art. 1** i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all’anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l’anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall’Istituto nazionale di statistica.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 266 di 321

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00 e per l'anno 2019 in euro 2.052,00.

17.3. Le attività sensibili relative ai reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

L'analisi svolta ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.


In particolare, sono stati individuati le seguenti attività aziendali sensibili:

- **conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato provenienti da paesi extra UE:** Cfr. Sezione n. 7 su reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in particolare "acquisto di beni e servizi" cap. 7.5.1.
- **processo di assunzione del personale:** l'attività riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente in Italia o all'estero.

17.4. Reati presupposto verificabili

L'analisi della attività sensibili legale ha permesso di rilevare l'esposizione al rischio di commissione delle seguenti fattispecie criminose:

- **Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Art.12 (commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 267 di 321

17.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati summenzionati, gli organi e le funzioni societarie coinvolte dal rischio della commissione delle fattispecie criminose in esame sono le seguenti, operanti nell'**area amministrativa-contabile** e all'**area risorse umane**:


- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**
- **Responsabile Risorse Umane**

17.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

❖ Sistema di controllo

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti e al codice etico nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative, LCT S.p.A. dovrà prevedere non solo un controllo di tipo formale sulla regolarità della documentazione del lavoratore al momento della assunzione, bensì un controllo di tipo concreto nel momento di esecuzione delle attività, in particolar modo quelle di trasporto e spedizione effettuate lontano dalla sede amministrativa di Catania.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 268 di 321

❖ Procedure interne aziendali

La società adotta la seguente procedura:

- procedura per la selezione e l'assunzione del personale (P-INT-05)
- sistema di gestione del whistleblowing

17.7. Codice etico e principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:


- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

Pertanto, i soggetti sopra indicati sono obbligati a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
- assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 269 di 321


- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

17.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

18. REATI TRIBUTARI

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 270 di 321

18.1. Introduzione e funzione della sezione dei reati tributari

La presente parte speciale si riferisce ai **reati tributari** disciplinati dall’**art. 25-quinquedecies** del D.Lgs. n. 231/2001.

La nuova norma è stata introdotta dall’**art. 39, comma 2, del Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124**, convertito con **Legge del 19 dicembre 2019, n. 157**, che ha altresì modificato il **decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74**.

L’obiettivo prefissato è il rispetto delle regole di condotta finalizzate alla prevenzione dei reati summenzionati da parte di tutti i destinatari: amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori esterni.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:


- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti, dipendenti, consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

18.2. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001

L’**articolo 25 - quinquiesdecies** del decreto legislativo 231/2001 amplia di fatto il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti.

Le fattispecie di reato richiamate fanno riferimento ad alcuni degli illeciti disciplinati dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si dà atto che il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” ha inserito nell’Art.25-quinquiesdecies il comma 1-bis “In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 271 di 321

Si riportano di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

I reati inseriti nell'Art.25-quinquiesdecie in una prima fase dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs. 74/2000**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs. 74/2000**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs. 74/2000**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs. 74/2000**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs. 74/2000**

mentre quelli inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 sono:

- **Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs. 74/2000**
- **Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs. 74/2000**
- **Indebita compensazione - Art.10-quater D.Lgs. 74/2000**


Nota.

L'Art.2 del D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto all'Art. 6 del D.Lgs.n.74/2000 il comma 1-bis:

«Art. 6 (Tentativo).

- 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

- 1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'Art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli Artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 272 di 321

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

18.2.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 2 del D.Lgs 74 modificato al comma 1, con la specificazione di cui al comma 2-bis.

4. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

5. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

18.2.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)


Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.L.gs 74 modificato al comma 1

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 274 di 321

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

18.2.3. Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.L.gs 74 modificato ai commi 1 e 1-ter

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore a dieci percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente



esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.


Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

18.2.4. Omessa dichiarazione (Art.5 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Si riporta il testo dell'articolo 5 del D.L.gs 74 modificato ai commi 1 e 1-bis

1.È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 276 di 321

6. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.


18.2.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.L.gs 74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 277 di 321

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

18.2.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

18.2.7. Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 introdotto da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020)

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 278 di 321

Si riporta il testo dell'Art. 10-quater del D.L.gs.n.74/2000

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

18.2.8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs 74/2000)

Si riporta il testo dell'articolo 11 del D.L.gs 74 e s.m.

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura

di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

18.2.9. Casi particolari di confisca (Art.12-ter aggiunto dall' art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

Si riporta il testo dell'articolo 12-ter aggiunto dal D.L. n.124 e inserito dopo l'art. 12-bis del D.L.gs 74/2000

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:


a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2

b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8

d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2 .

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 280 di 321

18.3. Le attività sensibili relative ai reati tributari

L'analisi svolta ha permesso di individuare le attività che in LCT S.p.A. possono essere considerate "sensibili" poiché più alto il rischio di commissione dei reati richiamati **dall'art. 25-quinquedecies del D.Lgs. 231/2001.**

Nello specifico, sono state individuate **aree a rischio indiretto** ed **aree a rischio diretto**.

Si considerano **a rischio indiretto** le attività in cui, già prima dell'introduzione dell'art. 25 quinquedecies, si è valutato il rischio di commissione di altri reati presupposto tramite la consumazione di illeciti tributari: la struttura di alcuni reati, come ad esempio i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, reati di criminalità organizzata, di corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc., richiede, per la consumazione, la commissione di altri tipi di illeciti, nel novero dei quali si è fatto rientrare l'illecito di tipo tributario.

Con l'introduzione dell'articolo 25-quinquedecies, le stesse aree aziendali sono, adesso, considerate sensibili anche in funzione della consumazione indiretta dell'illecito tributario. Appare, infatti, evidente il rischio di ottenere da queste attività un vantaggio a favore della Società derivante da un illecito risparmio di imposta.

Le **aree a rischio diretto**, invece, coprono le attività interessate essenzialmente alle operazioni in materia di imposte, contributi e di versamenti di IVA:

- gestione fatturazione
- pagamenti dei fornitori
- attività di gestione del personale (contributi previdenziali, pagamento buste paga).

18.4. Reati presupposto verificabili


L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dall'art. 25 quinquedecies del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

- **Art. 2 d.lgs. 74/2000** Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **Art. 3 d.lgs. 74/2000** Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- **Art. 4 d.lgs. 74/2000** Dichiarazione infedele
- **Art. 5 d.lgs. 74/2000** Omessa dichiarazione
- **Articolo 8 d.lgs. 74/2000** Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **Articolo 10 d.lgs. 74/2000** Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- **Art. 10 quater d.lgs. 74/2000** Compensazione indebita
- **Articolo 11 d.lgs. 74/2000** Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

18.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati in oggetto – tutti astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali operanti nell'**area amministrativa-contabile e nell'area commerciale e nell'area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto**:

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**
- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Responsabile commerciale;**
- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**
- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 282 di 321

- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Ufficio disposizioni e prenotazione navi Italia;**
- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**
- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**


18.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

❖ Sistema di controllo

Ai fini della costruzione di un presidio per prevenire la consumazione dei c.d. reati tributari, si pone l'opportunità di adottare specifici protocolli finalizzati non solo alla prevenzione del rischio derivante dalle descritte attività sensibili ma anche il **rischio trasversale** che può scaturire dai **reati di autoriciclaggio, di criminalità organizzata, false dichiarazioni sociali o di corruzione tra privati.**

I rischi fiscali ai quali le imprese sono esposte, infatti, possono essere correttamente ed utilmente mitigati dall'adozione di specifiche procedure interne, che interessano innanzitutto la fase di produzioni di documenti fondamentali per la contabilità (es. emissione di fatture); l'obiettivo primario, infatti, è poter fare affidamento sulla veridicità dei documenti prodotti, i quali si mostrano essere necessari per l'attività di rendicontazione. Solo successivamente, le procedure intervengono a regolarizzare la fase c.d. dichiarativa, ossia quella fase che si sostanzia nelle dichiarazioni periodiche verso l'Erario.

In generale, il rischio che può derivare dalla commissione dei reati tributari viene gestito attraverso la **segregazione delle funzioni**, che anche in sede OCSE è riconosciuto come

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 283 di 321

valido caposaldo per il c.d. *tax risk management*³. In particolare, la c.d. segregation of duties può concretizzarsi sia in senso verticale che orizzontale.

In senso verticale il principio riguarda la necessità di evitare conflitti di interesse, separando le funzioni operative dalle funzioni di controllo: una stratificazione della funzione controllante garantisce il corretto funzionamento dei processi.

In senso orizzontale, invece, la separazione dei compiti implica che bisogna ripartire i ruoli e le responsabilità di un processo fra più soggetti, per evitare che si verifichi un'eccessiva concentrazione delle attività in capo ad un solo operatore.

Ciò premesso, in LCT S.p.A. è auspicabile la realizzazione di un **Presidio di prevenzione dei reati tributari in senso orizzontale** regolarizzato con la procedura per la prevenzione dei reati tributari P-INT-14. Lo scopo della società è gestire il corretto funzionamento del processo fiscale tramite più livelli di controllo e maggiore trasparenza.

❖ Procedure interne aziendali


È necessario premettere che la procedura per la prevenzione dei reati tributari è **complementare** alle altre procedure volte alla gestione del rischio delle attività economico-finanziarie.

In quest'ottica, LCT S.p.A. ha adottato le seguenti procedure interne aziendali:

- procedura finanza dispositiva P-INT-03;
- procedura acquisti di beni e servizi P-INT-04;
- procedura per le consulenze e prestazioni professionali P-INT-06;
- sistema di gestione del whistleblowing
- procedura per la prevenzione dei reati tributari P-INT-14.

18.7. Codice Etico e Principi di comportamento

³ Co-operative Tax Compliance – *Building Better Tax Control Frameworks* – 13 Maggio 2016, in oecd.org

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 284 di 321

Il sistema di organizzazione di LCT S.p.A. deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Si prevede altresì espressamente il divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:


- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;
- assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati ed efficaci.

18.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda,

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 285 di 321

diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:


- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

19. REATI DI CONTRABBANDO

19.1. Introduzione e funzione della parte speciale del reato di contrabbando

La presente parte speciale si riferisce al reato di contrabbando di cui all'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e specificatamente ai reati sui diritti di confine

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 286 di 321

(contemplati nell’Art.34 del “Testo unico doganale” decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

19.2. Criteri per la definizione di reato di contrabbando (Art. 34 Testo Unico Doganale)

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del delitto di contrabbando, aggiunto con l’Art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai diritti di confine.

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell’articolo Art.34 “Diritti doganali e diritti di confine del “Testo unico doganale” Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 così dispone:

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

- I dazi di importazione e quelli di esportazione
- I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione
- Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'**Art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale"** del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:


"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

19.3. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-sexiesdecies nel D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di contrabbando che interessano i diritti di confine al fine di evadere tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge e in relazione alle operazioni doganali.

La rubrica dell'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 dispone:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 288 di 321

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il reato previsto dall'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 riguarda appunto i diritti di confine presenti all'Art. 34 "Diritti doganali e diritti di confine" del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973, n. 43.

L' azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' Art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato.

19.4. Testo unico della legge doganale e depenalizzazione D. Lgs. 15 gennaio, n. 8

IL TESTO UNICO DELLE LEGGE DOGANALE – TULD - con gli articoli sotto esposti vuole colpire il reato di contrabbando nelle svariate forme e ipotesi in cui può realizzarsi.


- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs.n.8 del gennaio 2016 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Le disposizioni contenute in tale decreto hanno determinato la depenalizzazione, incidendo in numerose leggi speciali tra cui il D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.) e s.m.i. che contempla le diverse ipotesi di contrabbando.

Per effetto della depenalizzazione operata le ipotesi di contrabbando di cui agli Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, costituiscono ormai in toto illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 (Art. 1, comma 6, D.Lgs.n.8/2016).

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 290 di 321

19.4.1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'Art. 16 del D.P.R.43.


Art.16. (Passaggio della linea doganale).

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'Art. 9. Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

Si riporta il testo dell'Art. 282 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) Introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16
- b) Scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 291 di 321

- c) È sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale
- d) Asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'Art. 90
- e) Porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine
- f) Detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

19.4.2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)


La fattispecie di reato si configura con l'introduzione, attraverso i laghi di confine, di merci estere senza presentare la documentazione di transito e di importazione alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'Art. 102 del D.P.R.43 intima infatti ai capitani delle imbarcazioni di corredare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale, tranne i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo.

Art. 102. (Arrivi da laghi).

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 292 di 321

arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Si riporta il testo dell'Art. 283 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:


a) Che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo

b) Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

19.4.3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)

La fattispecie di reato, a differenza della precedente per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare, si configura a carico del capitano della nave nel non rispetto delle indicazioni contenute:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 293 di 321

nella sezione terza” Arrivi da mare” del D.P.R.43

Art.104 (Divieti di approdo e di sosta delle navi)

Art.105 (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)

Art.106 (Requisiti del manifesto del carico)

Art.107 (Presentazione del manifesto del carico)

Art.108 (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere)

Art.109 (Termine per la consegna del manifesto)

Art.110 (Effetti della mancanza del manifesto)

Art.111 (Sbarco e presentazione delle merci)

Art.112 (Trasbordo delle merci)

nella sezione seconda “Uscita per via di mare” del D.P.R.43:

Art.120 (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali)

Art.121 (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validità trimestrale)

Art.122 (Stazza netta delle navi)

e in altre disposizioni del D.P.R.43

Art.129 (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili)

Art. 141 (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere)

Art.146 (Spedizione di merci in transito)


Art.16 (Passaggio della linea doganale)

Art.30 (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)

Art.254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

Si riporta il testo dell’Art. 284 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 294 di 321

- a) Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore
- b) Che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'Art. 16, salvi i casi di forza maggiore
- c) Che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto
- d) Che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali
- e) Che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione
- f) Che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'Art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

19.4.4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)

La fattispecie di reato si configura a carico del comandante dell'aeromobile nel non rispetto delle indicazioni contenute negli Artt. 114,115,116 e 124 del D.P.R.n.43.

Art. 114. Atterraggi forzati degli aeromobili

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversa il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando



l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 115. Obbligo del manifesto del carico

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti del manifesto del carico al passaggio del confine, salvi i casi di esonero

Il manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il giornale di rotta prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse


Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto dello Stato, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'Art. 124

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 116 Requisiti del manifesto del carico

Il manifesto del carico deve indicare:

a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 296 di 321

b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto

c) il luogo di provenienza

d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci

e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti

f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purché non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.


Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana e, in ogni caso, agli effetti del presente testo unico si considera come non presentato.

Art. 124 Manifesto e permesso di partenza

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale dello Stato, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima dev'essere da lui esibito al direttore dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.

19.4.5. Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)

La fattispecie di reato si configura a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'Art. 2 D.P.R.n.43, depositi di merci estere soggette a diritti di confine non previamente autorizzati o di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 297 di 321

Nella definizione di “territori extra-doganali” rientrano i territori dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano, e sono assimilati i depositi franchi di cui agli Artt. 164,166,132, 254 del TULD.

Art. 2 (Territorio doganale e territori extra-doganali)

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l’impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all’Art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale

È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato


I territori dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali

Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli Artt. 132, 164, 166 e 254

Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d’Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l’Art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l’Art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 164 (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi)

I depositi franchi menzionati nell’Art. 2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l’estero

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 298 di 321

L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.

Art. 166 (Istituzione ed esercizio dei punti franchi)

I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'Art. 164


Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale

Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente Art. 152, primo comma

Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'Art. 165 per i depositi franchi.

Art. 132 (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)

I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di recupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito,

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 299 di 321

riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti.


19.4.6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)

La fattispecie di reato si configura a carico dell'importatore che non destina dolosamente le merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni consistenti appunto nella riduzione del dazio, alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

Il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è essere assoggettata a dazio ridotto a causa del loro utilizzo particolare è disciplinato dall'Art.82 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 19)

Articolo 82 C.D.C.

1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l'applicazione del dazio all'importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti.
2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 300 di 321

Art. 140 (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati. In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento


Il trattamento di cui al comma precedente non può essere concesso se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale

Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto la vigilanza finanziaria ed assoggettati, agli effetti del primo comma, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero

Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Si riporta il testo dell'Art. 287 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 301 di 321

riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'Art. 140.

19.4.7. Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)

La fattispecie di reato si configura a carico di un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'Art. 150 D.P.R.n.43 o tali merci non risultano dichiarate nei registri contabili del deposito doganale Art. 105 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 19)

Art. 150 (Entrata delle merci in deposito)


La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'Art. 57.

Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese.

Articolo 105 C.D.C (Contabilità di magazzino)

La persona indicata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilità di magazzino non è necessaria quando un deposito pubblico è gestito dall'autorità doganale. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, l'autorità doganale può rinunciare alla contabilità di magazzino quando le responsabilità di cui all'articolo 101, lettere a) e/o b) incombono esclusivamente al depositante e le merci sono vincolate al regime in base ad una dichiarazione scritta nel quadro della procedura normale o ad un documento amministrativo, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b).

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 302 di 321

Articolo 99 C.D.C. (Deposito doganale)

Il deposito doganale può essere un deposito pubblico o un deposito privato. Si intende per:

-deposito pubblico un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci

-deposito privato un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario

Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale. Il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.

Si riporta il testo dell'Art. 288 del D.P.R.43:


Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

19.4.8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)

Si riporta il testo dell'Art. 289 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Nota. Si intende per cabotaggio la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 303 di 321

19.4.9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)

Si riporta il testo dell'Art. 290 del D.P.R.43:

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.


19.4.10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)

La fattispecie di reato si configura nelle fasi di temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione e riesportazione di merci e finalizzata esclusivamente all'evasione dei diritti di confine.

(Esempio un modo fraudolento senza alcuna manipolazione delle merci è importare temporaneamente beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportare beni inferiori per qualità o per valore commerciale)

Si riporta il testo dell'Art. 291 del D.P.R.:

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 304 di 321

19.4.11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 bis)

La fattispecie di reato si configura nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'Art. 291-bis:

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

19.4.12. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 ter)

La fattispecie di reato si configura se nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi sono correlati altre circostanze o comportamenti delittuosi sotto descritti

Si riporta il testo dell'Art. 291-ter:

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata [c.p. 64].

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando:

a) Nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato

b) Nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia

c) Il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione


d) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità

e) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

19.4.13. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater)

La fattispecie di reato si configura quando più persone si associano per commettere i delitti previsti dall'articolo 291-bis consistenti nell'introdurre, vendere, trasportare,

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 306 di 321

acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'Art. 291-quater:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

19.4.14. Altri casi di contrabbando (Art. 292)

Si riporta il testo dell'Art. 292 del D.P.R.:

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

19.4.15. Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295)

Si riporta il testo dell'Art. 295 del D.P.R.:

1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni:

a) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata

b) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia


c) Quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione

d) Quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 49.993,03 Euro.

19.5. Le attività sensibili relative ai reati di contrabbando

L'analisi svolta ha permesso di individuare le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 308 di 321

L'attività a rischio "diretto", che rappresenta il *core business* della società, è l'attività di trasporto.

In particolare, il trasporto di merce "da e per" i paesi esteri costituisce il rischio principale per la configurazione dei reati di contrabbando.

19.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

Ai fini della elaborazione di un idoneo sistema di controllo, quanto sopra esposto consente alla Società di estendere anche ai reati di contrabbando le misure di *compliance* già poste a presidio per altre fattispecie di reati presupposto.

In particolare, si segnala il rispetto del Codice Etico, delle seguenti procedure interne aziendali di Procedura di finanza dispositiva (P-INT-03) e Procedura per acquisiti di beni e servizi (P-INT-04) nonché le disposizioni del Sistema di Gestione della Qualità (9001:2015).

Inoltre, considerando che i c.d. "diritti di confine" costituiscono il presupposto per il pagamento di dazi e tasse doganali, la Procedura per la prevenzione dei reati tributari P-INT-14 rappresenta un ulteriore presidio per la gestione del rischio dei reati di contrabbando.


19.7. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati in oggetto – tutti astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali operanti nell'**area amministrativa-contabile e nell'area commerciale e nell'area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto:**

- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;**



- **Responsabile Rapporti con istituti finanziari e privacy;**
- **Addetti all'ufficio amministrazione**
- **Addetti recupero crediti;**
- **Ufficio verbali;**
- **Responsabile controllo;**
- **Responsabile IT**
- **Responsabile commerciale;**
- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**
- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**
- **addetto alla logistica;**
- **addetto alla qualità;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti alla gestione motrici;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**
- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Responsabile dell'Area servizi di Trasporto;**
- **operatori nord-ovest;**
- **operatori nord-est;**
- **operatori centro-sud;**
- **operatori per l'estero e Sardegna e prenotazione navi;**
- **Ufficio disposizioni e prenotazione navi Italia;**
- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Responsabile per la Sicilia;**
- **Responsabile Assistenza clienti;**
- **operatori per la Sicilia;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 310 di 321

- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**
- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**
- **Responsabile Supporto portuale Porto Catania**
- **Autisti nord-ovest;**
- **autisti nord-est;**
- **autisti centro sud;**
- **Autisti Sicilia-localisti e Trasfertisti.**


19.8. Principi e regole di comportamento

L'attività di trasporto deve essere svolta conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Conseguentemente, è obbligatorio:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 311 di 321

- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.


19.9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati per l'evasione dei diritti di confine in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale


	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 312 di 321

- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

20. DELITTI A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI BENI PAESAGGISTICI

20.1. Introduzione e funzione della sezione delitti A tutela del patrimonio culturale e dei beni paesaggistici

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 313 di 321

L' Articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha inserito all'interno del d.lgs. 231/2001 i nuovi articoli 25 *septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25 *octiesdecies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

La norma ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili di interesse culturale e paesaggistico, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato nonché alcuni di illeciti già previsti dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004).

In generale, per patrimonio culturale deve intendersi, ai sensi dell'articolo 2, d. lgs. 42/2004, l'insieme dei *"beni culturali e dei beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.*

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge".


La nuova disciplina mostra un inasprimento delle conseguenze sanzionatorie, prevedendo l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e sanzioni specifiche per gli enti in conseguenza della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

Viene così esteso il catalogo dei reati presupposto.

20.2. Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001

La presente Sezione si riferisce ai Delitti contro il patrimonio culturale.

Si riportano di seguito le singole fattispecie di reato per le quali gli articoli 25 *septiesdecies* e 25 *octiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 prevedono la responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nel loro interesse o vantaggio.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 314 di 321

20.2.1. Furto di beni culturali – art. 518 bis c.p.

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

20.2.2. Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518 ter c.p.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.


[Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

20.2.3. Ricettazione di beni culturali – art. 518 quater c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 315 di 321

20.2.4. Impiego di beni culturali provenienti da delitto – art. 518 quinquies c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

20.2.5. Riciclaggio di beni culturali – art. 518 sexies c.p.


Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

20.2.6. Autoriciclaggio di beni culturali – art. 518 septies c.p.

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 316 di 321

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.

20.2.7. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – articolo 518 octies c.p.


Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

20.2.8. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali – art. 518 nonies c.p.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 317 di 321


20.2.9. Importazione illecita di beni culturali – art. 518 decies

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

20.2.10. Uscita o esportazione illecite di beni culturali – art. 518 undecies c.p.

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 318 di 321

20.2.11. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518 duodecies c.p.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.


Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

20.2.12. Contraffazione di opere d'arte – art. 518 quaterdecies c.p.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 319 di 321

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

20.3. Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale

L'analisi del contesto e delle modalità operative della Società ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili:

- Attività di import-export;
- Detenzione di beni di interesse culturale presso i depositi della società.

20.4. Reati presupposto verificabili


L'analisi delle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 25 septiesdecies e 25 octiesdecies del d. lgs. 231/2001 ha permesso di constatare che in LCT S.p.A. sono verificabili i seguenti reati presupposto:

- o Art. 518 quater c.p.;
- o Art. 518 sexies c.p.;
- o Art. 518 decies c.p.;
- o Art 518 quaterdecies c.p. .


20.5. Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati in oggetto si ritengono coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali operanti nell'area commerciale, Area Logistica-Distribuzione e Servizi mezzi di trasporto:

- **Responsabile commerciale;**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 320 di 321

- **Addetti all'ufficio commerciale Italia ed Estero;**
- **Addetti agli ordini di vendita.**
- **Responsabile dell'Area Logistica e Distribuzione;**
- **addetti ai servizi generali;**
- **addetto alla logistica;**
- **addetto alla qualità;**
- **addetti alla distribuzione e gestione magazzino;**
- **addetti alla gestione motrici;**
- **addetti al magazzino centrale (nonché preposto alla sicurezza);**
- **addetti al magazzino 1;**
- **addetti al magazzino 2 e 4;**
- **addetti al magazzino 3;**
- **Responsabile dell'Area servizi di Trasporto;**
- **operatori nord-ovest;**
- **operatori nord-est;**
- **operatori centro-sud;**
- **Addetti caricamento DDT e gestione bancali;**
- **Responsabile Acquisti servizi di Trasporto;**
- **Responsabile per la Sicilia;**
- **Responsabile Assistenza clienti;**
- **operatori per la Sicilia;**
- **Coordinatore Imbarchi Sparacio (Italia e Sicilia);**
- **Ufficio planning e prenotazioni navi Sicilia;**
- **Responsabile Supporto portuale Porto Catania**
- **Autisti nord-ovest;**
- **autisti nord-est;**
- **autisti centro sud;**
- **Autisti Sicilia-localisti e Trasfertisti.**

	MOGC – D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231	REV. 04 – 12.07.2023
	PARTE SPECIALE	Pag. 321 di 321

20.6. Sistema di controllo e procedure interne aziendali

Le modalità di commissione dei reati richiamati nella presente sezione possono configurarsi tramite la mera attività di trasporto effettuata dalla società ovvero mediante il deposito temporaneo di beni mobili aventi valore culturale ed artistico.

In quest'ottica, è stata adottata la procedura **P-INT-15 Prevenzione dei delitti contro il patrimonio culturale**.

20.7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I poteri di accesso e di ispezione dell'Organismo di Vigilanza si estendono alla documentazione archiviata dal Responsabile commerciale concernente il trasporto ovvero il deposito di beni aventi valore artistico e culturale.

Nelle ipotesi di eventi segnalati all'OdV, in cui dovesse riscontrarsi che è stato effettuato un trasporto o concesso un deposito di beni di interesse culturale ed artistico senza la documentazione di supporto (indicata nella procedura P-INT-15), le verifiche dell'Organismo di vigilanza si estendono a tutta la documentazione delle attività effettuate, consentendo di individuare gli organi e le funzioni aziendali coinvolte nel processo.